II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo n. ... all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra

(97/C 229/01)

COM(97) 173 def. — 97/0129 (ACC)

(Presentata dalla Commissione il 15 maggio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il disposto congiunto dell'articolo 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [1], firmato il 4 ottobre 1993,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nell'ambito dei negoziati condotti tra la Comunità e la Repubblica ceca, è stata raggiunta una fase propizia alla conclusione di un protocollo aggiuntivo, restando inteso che i relativi allegati dovranno essere periodicamente aggiornati come del caso; che tale protocollo contribuirà a sviluppare gli scambi tra le parti prevedendo, tra l'altro, l'applicazione del principio di regionalizzazione per le principali malattie animali e i principali organismi nocivi, come pure un elenco delle merci per le quali sono riconosciuti requisiti commerciali equivalenti;

considerando che è necessario approvare il protocollo n. . . .;

considerando che, per ragioni di efficienza, è necessario stabilire una procedura che permetta il regolare aggiornamento degli allegati al protocollo e, all'occorrenza, la loro modifica urgente, dopo che la Comunità abbia preso i provvedimenti interni previsti dall'accordo; che è opportuno autorizzare la Commissione a concludere gli atti necessari all'adattamento degli allegati, in conformità con le procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio ovvero all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, in nome della Comunità europea, il protocollo n. ... all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

Il testo del protocollo n. ... è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo n. ... a nome della Comunità europea.

Il presidente del Consiglio notifica, in nome della Comunità europea, l'avvenuto espletamento di tutte le formalità di rito.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata a concludere gli adattamenti degli allegati al protocollo conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio oppure alla procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, secondo i casi.

[1] GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

PROTOCOLLO N. . . .

concernente misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi

LA COMUNITÀ EUROPEA

(in appresso denominata «la Comunità»)

da un lato, e

LA REPUBBLICA CECA

d'altro lato,

RIAFFERMANDO che uno degli obiettivi dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, del 4 ottobre 1993 (di seguito denominato «l'accordo europeo») è quello di stabilire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Repubblica ceca (in appresso denominate «le Parti») e che, in tale contesto, un protocollo sulle misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali applicabili agli scambi può contribuire ad accelerare questo processo grazie all'ulteriore sviluppo degli scambi commerciali tra le Parti;

CONSAPEVOLI del fatto che la graduale armonizzazione delle misure sanitarie, fitosanitarie e di protezione del benessere degli animali può favorire, a termine, l'adesione della Repubblica ceca alla Comunità e che, nell'attesa che questo processo giunga a maturazione, è opportuno concludere tra le Parti un protocollo inteso a facilitare gli scambi;

DESIDEROSE di agevolare gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra la Comunità e la Repubblica ceca, tutelando nel contempo la salute degli uomini e degli animali e il benessere di questi ultimi e rispondendo alle attese dei consumatori in materia di salubrità dei prodotti alimentari, nonché gli scambi di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti, salvaguardandone l'integrità;

DECISE a prendere in debita considerazione il rischio di introduzione o di propagazione di malattie e parassiti, nonché le misure necessarie per combatterli e debellarli, onde evitare perturbazioni degli scambi;

ACCETTANDO che le rispettive misure sanitarie e fitosanitarie siano intese a garantire lo stesso grado di tutela;

CONSIDERANDO che, vista l'importanza del benessere degli animali negli scambi e la sua relazione con le questioni veterinarie, è opportuno includere questo aspetto nel presente protocollo;

ATTESO che il riconoscimento dell'equivalenza può essere raggiunto progressivamente e che l'assistenza tecnica e finanziaria organizzata in virtù dell'accordo europeo potrà essere prestata, se necessario, nei campi disciplinati dal presente protocollo;

CONSIDERANDO altresì che il riconoscimento dell'equivalenza deve avvenire in conformità con le procedure interne e con i procedimenti legislativi delle Parti e che tali procedure non sono pregiudicate in alcun modo dalle misure e dagli obiettivi del presente protocollo;

DESIDEROSE altresì di tradurre in pratica l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, con particolare riguardo al riconoscimento dell'equivalenza di talune misure sanitarie o fitosanitarie;

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e, a tale fine, hanno designato in qualità di plenipotenziari:

LA COMUNITÀ EUROPEA:

LA REPUBBLICA CECA:

LE QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente protocollo ha come finalità di agevolare gli scambi, tra la Comunità e la Repubblica ceca, di animali vivi, di prodotti di origine animale, di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti originari delle Parti, nell'attesa che venga ultimato il ravvicinamento legislativo nelle materie che formano oggetto del presente protocollo, secondo quanto disposto nel capitolo III dell'accordo europeo.

2. A questo scopo, vengono definite misure basate sui principi della regionalizzazione e del riconoscimento dell'equivalenza, nonché ogni altra misura ritenuta utile in questo contesto.

3. Il campo di applicazione del presente protocollo è limitato alle condizioni sanitarie, zoosanitarie e fitosanitarie, nonché alla protezione del benessere degli animali, negli scambi tra le Parti dei prodotti definiti all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Agli effetti del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni:

a) animali vivi:

tutti gli animali vivi elencati nell'allegato I (A1), eccetto gli animali da compagnia che accompagnano i viaggiatori a fini non commerciali, esclusi gli equini;

b) prodotti di origine animale:

i prodotti di origine animale elencati nell'allegato I (A2);

c) vegetali:

le piante vive e loro parti, comprese le sementi, che figurano nell'allegato I (B1);

d) prodotti vegetali:

i prodotti di origine vegetale non trasformati o semplicemente apprestati, purché non si tratti di vegetali figuranti nell'allegato I (B1);

e) altri prodotti:

rientrano in questa voce il mezzo di coltura, gli imballaggi diversi da quelli dei prodotti vegetali e gli altri materiali elencati nell'allegato I (B2);

f) parassiti:

i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o vegetale o alle categorie dei batteri, virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

g) scambi tra le Parti:

esportazione, importazione e transito, a condizione che vengano effettuati i controlli veterinari e fitosanitari alle frontiere, nonché ogni altro movimento transfrontaliero delle merci di cui alle precedenti lettere da a) a e);

h) misure sanitarie e fitosanitarie:

le misure definite all'allegato A, paragrafo 1 dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS);

i) autorità competenti:

vedasi allegato II;

j) procedure d'importazione e di transito:

vedasi allegato VII;

k) benessere degli animali negli scambi:

vedasi allegato VIII;

l) territorio degli Stati membri:

vedasi allegato I della direttiva 90/675/CEE del Consiglio (settore sanitario) e articolo 1 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio (settore fitosanitario).

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI

Articolo 3

Malattie e parassiti

1. a) Gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra il territorio della Repubblica ceca e il territorio degli Stati membri della Comunità europea sono autorizzati a condizione che non si verifichi alcuna delle malattie elencate nell'allegato III A, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Le limitazioni di cui sopra riguardano unicamente gli animali soggetti a una determinata malattia o i prodotti che, ottenuti da tali animali, presentino un rischio.

Tuttavia, nel caso in cui una delle malattie elencate nell'allegato III A insorga nel territorio della Repubblica ceca o degli Stati membri della Comunità europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e degli allegati V o VI.

b) Qualora una delle Parti ritenga di trovarsi in una situazione particolare, nell'insieme del proprio territorio o in parti di esso, con riguardo a una determinata malattia, essa può chiedere il riconoscimento di tale situazione. La Parte interessata può inoltre esigere garanzie supplementari o specifiche per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale pertinenti alla situazione sanitaria riconosciuta. Dette garanzie saranno specificate nell'allegato V A o nell'allegato VI A.

2. a) Ai fini degli scambi di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti tra le Parti, queste certificano che le merci in questione sono indenni dai parassiti di cui all'allegato III B, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

b) Qualora una delle Parti ritenga di trovarsi in una situazione particolare con riguardo ad un determinato parassita, essa può chiedere il riconoscimento di tale situazione. La Parte interessata può inoltre esigere garanzie supplementari o specifiche per l'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti pertinenti alla situazione fitosanitaria riconosciuta. Tale particolare situazione e le garanzie relative al parassita di cui trattasi sono specificate nell'allegato V B o nell'allegato VI B.

Articolo 4

Regionalizzazione

a) Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, le esportazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale sono autorizzate in provenienza da una zona «indenne». Determinate zone possono essere riconosciute indenni dalle malattie elencate nell'allegato III A, sulla base delle raccomandazioni formulate dagli organi di cui all'articolo 16, conformemente ai criteri indicati nell'allegato IV e stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti legislativi delle Parti. Secondo la stessa procedura, possono essere riconosciuti i paesi o le zone parzialmente indenni dalle suddette malattie, secondo la definizione dell'UIE o di altre norme internazionali.

b) Ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti, sarà tenuto conto delle zone qualificate indenni da parassiti o delle zone protette, le quali sono riconosciute, sulla base delle raccomandazioni formulate dagli organi di cui all'articolo 16, conformemente ai criteri indicati nell'allegato IV e stabiliti secondo i rispettivi ordinamenti legislativi delle Parti.

Articolo 5

Equivalenza

1. Le Parti riconoscono come equivalenti le misure, siano esse identiche o meno, che garantiscono lo stesso grado di tutela della salute e del benessere degli animali nell'ambito degli scambi. L'equivalenza si applica alla normativa, alle misure sanitarie o fitosanitarie relative a settori o comparti, ai sistemi d'ispezione, sorveglianza, controllo, analisi e certificazione — o parti di tali sistemi —, nonché a specifici requisiti legislativi, ispettivi o igienici.

2. Il riconoscimento dell'equivalenza richiede la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:

— la struttura documentata delle autorità competenti, la relativa gerarchia di responsabilità, le loro attribuzioni e poteri, procedure operative e risorse disponibili;

— legislazione, poteri, norme, certificati, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi incombenti al paese esportatore e a quello importatore;

— l'operato dell'autorità competente in fatto di controlli e garanzie.

Nel procedere a tale valutazione, si terrà conto dell'esperienza maturata.

Articolo 6

Attuazione dell'equivalenza

1. È riconosciuta l'equivalenza delle rispettive misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali per i settori o comparti elencati nell'allegato V. Le Parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni legislative e/o amministrative necessarie per attuare tale equivalenza tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

2. L'equivalenza non può essere immediatamente riconosciuta per i settori o i comparti di cui all'allegato VI A1 o B1, a causa di differenze tra le misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali. Per consentire di valutare il riconoscimento dell'equivalenza entro le date da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 16, verranno presi i provvedimenti specificati in questo allegato. Le Parti si impegnano ad adottare, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni legislative e/o amministrative necessarie per attuare tale equivalenza tre mesi dopo il riconoscimento.

3. Ulteriori consultazioni avranno luogo allo scopo di definire i provvedimenti necessari per dimostrare e riconoscere l'equivalenza delle misure sanitarie, fitosanitarie o di protezione del benessere degli animali per i settori o comparti di cui all'allegato VI A2 o B2.

Articolo 7

Condizioni per gli scambi

1. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, gli scambi sono subordinati alle condizioni definite nell'allegato V.

2. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino al riconoscimento dell'equivalenza, gli scambi sono subordinati alle vigenti disposizioni legislative, norme e condizioni figuranti nell'allegato VI.

3. Nei settori o comparti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, fino al riconoscimento dell'equivalenza, nonché in quelli non contemplati dal presente protocollo, gli scambi sono subordinati alle condizioni prescritte dalle rispettive legislazioni o normative in vigore.

4. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, ai fini degli scambi tra le Parti, sono richiesti certificati fitosanitari soltanto per i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti elencati nell'allegato I B.

5. Le Parti possono determinare i principi o gli orientamenti per la certificazione veterinaria. Essi verranno inclusi nell'allegato V A dopo che siano state adottate le misure del caso secondo le procedure interne delle Parti.

Articolo 8

Controlli all'importazione

1. Il 100 % delle spedizioni di animali vivi in entrata o in transito sarà sottoposto a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri. Le modalità di detti controlli sono descritte nell'allegato VII A 1 i).

2. I prodotti di origine animale di cui all'allegato I A 2 in entrata o in transito saranno sottoposti a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri secondo le modalità esposte nell'allegato VII A 1 ii) e A 2. Le Parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni esecutive necessarie, in particolare per stabilire la frequenza dei suddetti controlli, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

3. Le importazioni di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti contemplati dal presente protocollo saranno sottoposte a controlli fitosanitari secondo le modalità esposte nell'allegato VII B 1. Le Parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le disposizioni esecutive necessarie, in particolare per stabilire la frequenza dei suddetti controlli, tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

4. Le Parti possono modificare, nelle rispettive sfere di competenza, le frequenze dei controlli in funzione dei risultati ottenuti conformemente all'allegato VI o in seguito ad altre misure o consultazioni previste dal presente protocollo.

5. Le Parti possono prendere in esame la possibilità di applicare particolari modalità di controllo al commercio locale nelle zone di confine tra le Parti, conformemente ai principi del presente protocollo.

Articolo 9

Tasse d'ispezione

1. Qualora vengano riscosse tasse d'ispezione a copertura dei costi dei controlli fitosanitari sulle importazioni o sul transito di animali vivi, di prodotti di origine animale, di vegetali, di prodotti vegetali o di altri prodotti, esse devono essere applicate uniformemente a spedizioni dello stesso tipo.

2. Esse devono essere proporzionate alle tasse riscosse per categorie simili di merci nazionali e devono essere commisurate al costo reale del servizio.

CAPITOLO III

PROCEDURE DI ISPEZIONE E DI VERIFICA

Articolo 10

1. Ciascuna delle Parti ha diritto di effettuare verifiche e ispezioni comprendenti:

a) esame dei programmi di ispezione/verifica delle autorità competenti;

b) accertamenti circa il paese esportatore o lo Stato membro esportatore (controlli in loco);

c) valutazione periodica dell'efficacia globale del programma di controllo rispetto ai requisiti convenuti;

d) indagini in relazione a frodi nel settore veterinario e in quello fitosanitario;

e) controlli delle spedizioni all'importazione.

2. Per la Comunità:

— la Commissione delle Comunità europee, eventualmente coadiuvata da esperti degli Stati membri, applica le procedure di verifica di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d);

— gli Stati membri, eventualmente coadiuvati dalla Commissione delle Comunità europee, applicano le procedure ispettive di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e).

3. Per la Repubblica ceca, le autorità nazionali competenti applicano le procedure di verifica ed ispettive di cui al paragrafo 1.

4. Gli organi di cui all'articolo 16 discutono le misure necessarie per effettuare le verifiche e le ispezioni e le autorità competenti prestano tutta la collaborazione richiesta a questo scopo, consentendo l'accesso agli impianti e ai documenti, affinché i controlli e le verifiche di cui al paragrafo 1 possano essere espletati in modo corretto ed efficiente. Può essere convenuto di effettuare ispezioni sanitarie congiunte alle frontiere.

CAPITOLO IV

NOTIFICAZIONE E SALVAGUARDIA

Articolo 11

1. Le Parti si notificano reciprocamente:

a) — entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria, come l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie di cui all'elenco A dell'UIE;

— oltre ai casi contemplati al primo trattino, il manifestarsi nel loro territorio di focolai di zoonosi, malattie o altri fenomeni patologici che possono comportare un grave rischio per la salute degli animali o degli uomini;

— eventuali misure supplementari adottate in più dei requisiti elementari dei rispettivi programmi di controllo e/o eradicazione delle malattie, nonché ogni eventuale cambiamento della prassi di vaccinazione;

b) — immediatamente, ogni modifica rilevante della situazione fitosanitaria, come la presenza o lo sviluppo di parassiti figuranti nell'allegato III B;

— immediatamente, ogni risultato d'interesse fitosanitario, relativo a nuovi parassiti non contemplati dal presente protocollo i quali siano considerati soggetti a quarantena a norma dell'articolo II.2 della convenzione internazionale sulla protezione dei vegetali;

— qualsiasi modifica delle misure fitosanitarie applicate in più dei requisiti elementari dei rispettivi programmi di controllo e/o eradicazione dei parassiti;

c) — informazioni concernenti le frodi, purché non si tratti di fatti non ancora confermati, nel qual caso si comunicheranno informazioni di carattere generale;

d) — ogni modifica degli elenchi concordati degli stabilimenti che le autorità competenti hanno autorizzato ai fini dell'esportazione, se pertinente.

2. Le notificazioni di cui al paragrafo 1 vengono indirizzate per iscritto alle rappresentanze designate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3. Tuttavia, per rendere ottimale il sistema di notificazione delle malattie gravi o dei parassiti, le basi informatiche della Comunità, in particolare ADNS e Europhyt, verranno estese quanto prima possibile alla Repubblica ceca e, una volta divenute operative, sostituiranno la prassi della notifica scritta.

3. In caso di grave emergenza d'ordine sanitario, zoosanitario, commerciale o fitosanitario per una delle Parti, la notificazione verrà effettuata oralmente alla rappresentanza designata della Parte interessata e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore. In tal caso, ciascuna delle Parti prende senza indugio tutti i provvedimenti necessari in materia di controllo e di protezione previsti dal proprio ordinamento interno, o qualsiasi altra misura giudicata necessaria.

4. Se una delle due Parti sperimenta un rischio d'ordine sanitario, zoosanitario o fitosanitario, può chiedere che vengano indette consultazioni in merito al più presto possibile e comunque entro un termine di 14 giorni. Ciascuna delle Parti provvede a comunicare tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione mutuamente accettabile.

Articolo 12

Misure di salvaguardia

Fatto salvo l'articolo 11, in particolare il paragrafo 4, ciascuna delle Parti può, per gravi motivi sanitari, zoosanitari o fitosanitari, adottare, secondo le proprie procedure interne, misure di protezione temporanee riguardo all'introduzione nel suo territorio di animali vivi o prodotti di origine animale, ovvero di vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti, che siano direttamente giustificate dal rischio. Tali misure devono essere immediatamente notificate all'altra Parte e, a richiesta, possono essere indette consultazioni entro 14 giorni dalla notifica. Le Parti adottano, nelle rispettive sfere di competenza, le misure necessarie alla luce dei risultati delle consultazioni tenutesi.

CAPITOLO V

Articolo 13

Assistenza tecnica e finanziaria

Può essere prestata assistenza tecnica e finanziaria ai sensi dell'accordo europeo, se necessario, per le attività contemplate dal presente protocollo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

Articolo 14

1. I principi del presente protocollo presiederanno alla discussione di importanti questioni relative a misure sanitarie o fitosanitarie che incidono sugli scambi tra le Parti di animali vivi e prodotti di origine animale o di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti, tra cui le questioni menzionate nell'allegato VI.

2. Le Parti provvedono a presentare agli organismi scientifici competenti i documenti o dati scientifici a convalida delle loro tesi o pretese. Al momento opportuno, detta documentazione sarà sottoposta dai competenti organismi scientifici ad un'analisi di rischio i cui risultati saranno resi noti.

Articolo 15

1. Le Parti scambiano sistematicamente e regolarmente informazioni allo scopo di ottenere garanzie, infondere la fiducia reciproca e dimostrare l'efficacia dei programmi di controllo.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie e fitosanitarie, o di altre informazioni pertinenti, verteranno in particolare:

— sull'opportunità di proporre modificazioni preventive di norme che potrebbero interferire con il presente protocollo. Se una delle Parti lo ritiene necessario, le proposte possono essere discusse secondo la procedura di cui all'articolo 16;

— sulle circostanze che condizionano l'attuale andamento degli scambi di animali vivi, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti;

— sui risultati dei controlli alle frontiere di animali vivi, prodotti di origine animale, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti.

3. Le Parti si notificano reciprocamente le rappresentanze designate per questi scambi di informazioni e ogni eventuale modifica delle stesse.

Articolo 16

Le Parti convengono che i loro rappresentanti si incontreranno nell'ambito degli organi istituiti dall'accordo europeo per discutere sull'attuazione del presente protocollo e in particolare al fine di:

— vigilare sulla corretta applicazione del protocollo;

— cercare di comporre eventuali divergenze;

— chiedere l'aggiornamento degli allegati del presente protocollo; gli allegati saranno modificati di comune accordo dopo che le Parti abbiano adottato le misure del caso secondo le loro procedure interne;

— decidere, ove le circostanze lo richiedano, di costituire gruppi di lavoro ad hoc o comitati scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Le Parti possono altresì sollevare l'una o l'altra questione per corrispondenza.

Articolo 17

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 18

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ciascuna delle Parti può denunciare il protocollo con un preavviso di almeno sei mesi. In tal

caso, il protocollo cessa di essere valido alla scadenza del termine di preavviso.

Articolo 19

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce le Comunità europee, alle condizioni ivi stabilite, e, d'altro lato, al territorio della Repubblica ceca.

Articolo 20

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca. Ciascuna di queste versioni fa parimenti fede.

Articolo 21

1. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

2. Le Parti adempiono gli impegni e gli obblighi derivanti dal presente protocollo in conformità con le loro procedure interne e modificano conseguentemente gli allegati al presente protocollo.

3. Gli allegati al presente protocollo sono modificati previo accordo tra le Parti.

Fatto a . . .

Per la Comunità europea *Per la Repubblica ceca*

ALLEGATO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

A. PARTE SANITARIA

1. **Principali categorie di animali vivi**

I. Equidi [1]

II. Bovini

III. Ovini e caprini

IV. Suini

V. Pollame [2]

VI. Pesci vivi

VII. Crostacei

VIII. Molluschi

IX. Uova o gameti di pesci vivi

X. Uova da cova

XI. Sperma, ovuli, embrioni

XII. Altri mammiferi

XIII. Altri uccelli

XIV. Rettili

XV. Anfibi

XVI. Altri vertebrati

XVII. Invertebrati

I codici ANIMO completi figurano nella decisione 93/70/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/295/CE.

2. **Prodotti di origine animale**

Grandi categorie di prodotti

I. Carni fresche di specie domestiche e di selvaggina, compresi le frattaglie e il sangue destinati al consumo umano

II. Prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano

III. Latte liquido

[1] Specie equina, comprese le zebre, o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie.
[2] Galline, tacchini, faraone, anatre, oche.

IV. Prodotti a base di latte

V. Prodotti della pesca destinati al consumo umano

VI. Uova destinate al consumo — Ovoprodotti — Prodotti apicoli

VII. Lumache e cosce di rana

VIII. Pelli di ungulati, lana, peli, setole, penne e piume o parti di penne e piume, trofei di caccia

IX. Ossa, corna, unghie e prodotti derivati (gelatine), escluse le farine

X. Sangue, emoprodotti, liquido amniotico destinati all'industria farmaceutica o ad impieghi tecnici, esclusa l'alimentazione degli animali — Agenti patogeni

XI. Altri rifiuti animali: materiali ad alto rischio non trattati — materie prime a basso rischio per l'industria farmaceutica, per impieghi tecnici e per l'alimentazione degli animali

XII. Alimenti per animali da compagnia — Proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale (farine e ciccioli)

XIII. Liquami per ammendamento del terreno

XIV. Piccole spedizioni di prodotti destinati a privati — Prodotti al seguito di viaggiatori — Campioni commerciali

XV. Carni fresche destinate ad esposizioni, studi particolari o analisi

XVI. Carni fresche e prodotti a base di carne destinati esclusivamente all'approvvigionamento di organizzazioni internazionali

I codici ANIMO completi figurano nella decisione 93/70/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 94/295/CE

B. MATERIA DISCIPLINATA

1. **Vegetali e prodotti vegetali**

a) *Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti entrambe le parti contraenti*

1. Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle piante da acquario, comprese tuttavia le sementi di Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.

2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:

 — Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit, ex Aid, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

 — conifere (Coniferales).

3. Tuberi di Solanum tuberosum L.

4. Corteccia separata dal tronco di:

 — conifere (Coniferales),

 — Acer saccharum Marsh, Castanea Mill., Populus L. e Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.

5. Legname, a condizione che abbia conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, anche scortecciato, oppure in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, nonché in forma di paglioli, distanziatori, palette o materiale per imballaggio effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, purché rappresentino un fattore di rischio fitosanitario e:

 i) siano stati ottenuti interamente o parzialmente da uno degli ordini, generi o specie di seguito indicati:

 — Castanea Mill.;

 — Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;

 — Pinus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;

e

ii) corrispondano ad una delle seguenti descrizioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Descrizione
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle:
	– – non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
	– non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
	– – non di conifere, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)
ex 4404 20	Pali spaccati, pioli, picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:
	– non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili:
	– non impregnate
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle:
	– non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)

b) *Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti talune zone protette*

Fatti salvi i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui al punto I.B.1.a.

Vegetali, prodotti vegetali	Zona protetta
Vegetali di Beta vulgaris L., destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale	DK, IRL, P (Azzorre), UK, S, FI, F (Bretagna)
Polline vivo per l'impollinazione e parti di vegetali, ad eccezione di frutti e delle sementi di Chaenomeles Lindl, Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem, Pyrus L., Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh) Per. e di Stranvaesia Lindl.	E, F (Champagne-Ardennes, Alsace — eccetto il dipartimento del Bas-Rhin — Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes — eccetto il dipartimento del Rhône — Bourgogne, Auvergne — eccetto il dipartimento del Puy de Dôme, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI
Sementi Dolichos Jacq.	EL, E, P
Sementi di Magnifera spp.	E, P

Vegetali, prodotti vegetali	Zona protetta
Sementi Beta vulgaris L.	DK, IRL, P (Azzorre), UK, S, FI, F (Bretagna)
Sementi di Phaseolus vulgaris L.	EL, E, P
Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp., e cotone non sgranato	EL, E (Andalucia, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)
Parti di vegetali di Eucalyptus l'Herit	EL, P

Legname, a condizione che abbia conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, anche scortecciato, oppure in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi a cascami, nonché in forma di paglioli, distanziatori, palette o materiale per imballaggio effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, purché rappresentino un fattore di rischio fitosanitario e:

a) siano stati ottenuti interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione di Pinus L., originarie della Repubblica ceca,

e

b) corrispondano ad una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle:
	— — non di conifere
ex 4401 30	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 20	Legno grezzo, anche, scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
	— non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 10	Pali spaccati; pioli, picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 10	Traversine per strade ferrate o simili:
	— non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico:
	— diverse dalle palette di carico semplici e dalle palette-casse ove siano conformi alle norme stabilite per le «palette di carico — UIC» e portino il relativo marchio

Altre zone protette sono indicate nell'allegato III, punti B.1.b e B.2.b.

c) *Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti alcune zone indenni da determinati organismi nocivi*

Vegetali, prodotti vegetali	Zona indenne da organismo nocivo
—	—

d) *Vegetali e prodotti vegetali che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti una delle parti contraenti o una sua regione*

Vegetali, prodotti vegetali	Parte contraente o sua regione
Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Comunità europea
Vegetali di Beta vulgaris L. destinati al foraggio per animali o alla lavorazione industriale	Repubblica ceca

2. **Altre voci**

a) *Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti entrambe le parti contraenti*

Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.

b) *Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti talune zone protette*

Altre voci	Zona protetta
Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.)	DK, IRL, PT (Azzorre), UK, S, FI, F (Bretagna)
Macchine agricole usate	DK, IRL, PT (Azzorre), UK, S, FI, F (Bretagna)

c) *Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti alcune zone indenni da determinati organismi nocivi*

Altre voci	Zona indenne da organismo nocivo
—	—

d) *Altre voci che costituiscono potenziali vettori di organismi nocivi concernenti una delle parti contraenti o una sua regione*

Altre voci	Parte contraente o sua regione
Terra e residui non sterilizzati di rapa rossa (Beta vulgaris L.)	Repubblica ceca

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

i) Nella *Repubblica ceca,* i controlli veterinari o fitosanitari competono congiuntamente al ministero dell'Agricoltura, al ministero della Sanità e all'amministrazione nazionale veterinaria e/o all'amministrazione nazionale fitosanitaria della Repubblica ceca.

— Il ministero dell'Agricoltura della Repubblica ceca è competente in materia di coordinamento generale, monitoraggio, ispezioni e verifiche, nonché per gli interventi legislativi atti a garantire un'applicazione uniforme delle misure veterinarie e fitosanitarie nella Repubblica ceca.

— Il ministero della Sanità della Repubblica ceca è competente per l'adozione di misure concernenti la sanità pubblica.

— Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, l'amministrazione nazionale veterinaria e l'amministrazione nazionale fitosanitaria della Repubblica ceca sono incaricate di controllare le condizioni e i requisiti di produzione e di rilasciare certificati che attestino la conformità alle misure sanitarie, di polizia sanitaria e di benessere degli animali, ovvero certificati fitosanitari attestanti il rispetto delle misure fitosanitarie convenute.

ii) Nella *Comunità europea,* la competenza in materia veterinaria e fitosanitaria è condivisa dai servizi veterinari e fitosanitari di ciascuno Stato membro e dalla Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità seguenti:

— la Commissione delle Comunità europee è competente in materia di coordinamento generale, monitoraggio, ispezioni e verifiche, nonché per gli interventi legislativi atti a garantire un'applicazione uniforme delle misure sanitarie, di polizia sanitaria, di benessere degli animali e fitosanitarie nell'ambito della Comunità;

— per quanto concerne le esportazioni verso la Repubblica ceca, gli Stati membri provvedono a controllare le condizioni e i requisiti di produzione e rilasciano certificati attestanti la conformità alle misure sanitarie, di polizia sanitaria e di benessere degli animali, ovvero certificati fitosanitari attestanti il rispetto delle misure fitosanitarie convenute.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE MALATTIE E DEI PARASSITI

A. MALATTIE A CUI SI APPLICA LA REGIONALIZZAZIONE

Afta epizootica
Stomatite vescicolosa
Malattia vescicolosa dei suini
Peste bovina
Peste dei piccoli ruminanti
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Dermatite nodulare
Febbre catarrale degli ovini
Malattia emorragica epizootica
Vaiolo nero delle pecore e delle capre
Peste equina
Peste suina africana
Peste suina classica
Malattia di Teschen
Peste aviaria
Malattia di Newcastle
Encefalomielite equina venezuelana
Necrosi ematopoietica infettiva
Setticemia emorragica virale

Le malattie dei pesci, dei molluschi bivalvi e dei crostacei saranno esaminate ulteriormente.

B.1 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI TALI DA ENTRAMBE LE PARTI

1. Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio di entrambe le parti

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
Acleris spp. (specie non europee)		
Aculops fuchsiae	Fuchsia L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Amauromyza maculosa		
Anomala orientalis		
Anoplophora chinensis		
Anoplophora malasiaca		
Anthonomus bisignifer	Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Anthonomus signatus	Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Aphelenchoides besseyi(1)	Oryza spp.	Sementi
Arrhenodes minutus		
Aschistonyx eppoi	Juniperus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
Bemisia tabaci (non europea) come vettore del Bean golden mosaic virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore del Cowpea mild mottle virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore dell'Euphorbia mosaic virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore del Florida tomato virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore del Lettuce infectious yellows virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore del Pepper mild tigré virus		
Bemisia tabaci (non europea) come vettore dello Squash leaf curl virus		
Bursaphelenchus xylophilus	Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., Tsuga Carr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di paesi non europei
Carposina niponensis	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Choristoneura spp. (specie non europee)		
Cicadellidae (non europee) note come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quale Carneocephala fulgida		
Cicadellidae (non europee) note come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quale Draeculacephala minerva		
Cicadellidae (non europee) note come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quale Graphocephala atropunctata		
Conotrachelus nenuphar		
Enarmonia packardi	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Enarmonia prunivora	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Grapholita inopinata	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Heliothis zea		
Liriomyza sativae		
Listronotus bonariensis	Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp.	Sementi originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay
Longidorus diadecturus		
Margarodes, specie non europee quale Margarodes prieskaensis	Vitis L.	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
Margarodes, specie non europee quale Margarodes vitis	Vitis L.	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
Margarodes, specie non europee quale Margarodes vredendalensis	Vitis L.	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi
Monochamus spp. (specie non europee)		
Nacobbus aberrans		
Numonia pyrivorella	Pyrus L.	Vegetali ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Oligonychus perditus	Juniperus L.	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei
Pissodes spp. (specie non europee)	Coniferales	Vegetali ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco, originari di paesi non europei

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Premnotrypes spp. (specie non europee)		
Pseudopithyophtorus minutissimus		
Pseudopithyophtorus pruinosus		
Radopholus citrophilus	Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato
Scaphoideus luteolus		
Scolytidae spp. (specie non europee)	Coniferales	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco, originari di paesi non europei
Spodoptera eridania		
Spodoptera frugiperda		
Spodoptera litura		
Tachypterellus quadrigibbus	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Tephritidae (non europee) quale Anastrepha fraterculus		
Tephritidae (non europee) quale Anastrepha ludens		
Tephritidae (non europee) quale Anastrepha obliqua		
Tephritidae (non europee) quale Anastrepha suspensa		
Tephritidae (non europee) quale Dacus ciliatus		
Tephritidae (non europee) quale Dacus cucurbitae		
Tephritidae (non europee) quale Dacus dorsalis		
Tephritidae (non europee) quale Dacus tryoni		
Tephritidae (non europee) quale Dacus tsuneonis		
Tephritidae (non europee) quale Dacus zonatus		
Tephritidae (non europee) quale Epochra canadensis		
Tephritidae (non europee) quale Pardalaspis cyanescens		

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Tephritidae (non europee) quale Pardalaspis quinaria		
Tephritidae (non europee) quale Pterandrus rosa		
Tephritidae (non europee) quale Rhacoclaena Japonica		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis cingulata		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis completa		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis fausta		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis indifferens		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis mendax		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis pomonella		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis ribicola		
Tephritidae (non europee) quale Rhagoletis suavis		
Thrips palmi		
Xiphinema americanum (non europee)		
Xiphinema californicum		
b) *Batteri*		
Erwinia stewartii	Zea mais L.	Sementi
Xanthomonas campestris pv. orizicola	Oryza spp.	Sementi
Xanthomonas campestris pv. oryzae	Oryza spp.	Sementi
Xylella fastidiosa		
c) *Funghi*		
Alternaria alternata (isolati patogeni non europei)	Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Apiosporina morbosa	Prunus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Atropellis spp.	Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Ceratocystis coerulescens	Acer saccharum	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi dell'America settentrionale
Ceratocystis fagacearum		
Cercoseptoria pini-densiflorae	Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname
Chrysomyxa arctostaphyli		
Ciborinia camilliae	Camellia L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Cronartium spp. (specie non europee)		
Diaporthe vaccinii	Vaccinium spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Endocronartium spp. (specie non europee)		
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis	Phoenix spp.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Guignardia laricina		
Guignardia piricola	Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.	Vegetali, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Gymnosporangium spp. (specie non europee)		
Inonotus weirii		
Melampsora farlowii		
Monilinia fructicola		
Mycosphaerella larici-leptolepis		
Mycosphaerella populorum		
Phoma andina		
Phyllosticta solitaria		
Puccinia pitteriana	Solanaceae	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Scirrhia acicola	Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Septoria lycopersici var. malagutii		
Thecaphora solani		
Tilletia indica		
Trechispora brinkmannii		
Venturia nashicola	Pyrus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
Beet curly top virus (isolati non europei)	Beta vulgaris L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Black raspberry latent virus	Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione
Elm phloem necrosis mycoplasm		
Little cherry pathogen (isolati non europei)	Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. e relativi ibridi e cultivar	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Andean potato latent virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Andean potato mottle virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Arracacha virus B, oca strain		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quali isolati non europei dei virus della patata A, M, S, V, X, Y (compresi Yo, Yn, Yc) e Potato leaf roll virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Potato black ringspot virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Potato spindle tuber viroid		
Virus ed organismi patogeni virus-simili della patata, quale Potato virus T		
Prunus necrotic ringspot virus (2)	Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione
Tobacco ringspot virus		
Tomato ringspot virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Blueberry leaf mottle virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Cherry rasp leaf virus (American)		

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quali virus ed organismi patogeni virus-simili non europei		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach mosaic virus (American)		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach phony rickettsia		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach rosette mosaic virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach rosette mycoplasm		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach X-disease mycoplasm		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Peach yellows mycoplasm		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Plum line pattern virus (American)		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Raspberry leaf curl virus (American)		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Strawberry latent 'C' virus		
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Strawberry witches' broom mycoplasm		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Bean golden mosaic virus		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Cowpea mild mottle virus		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Euphorbia mosaic virus		

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Florida tomato virus		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Lettuce infectious yellows virus		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Pepper mild tigré virus		
Virus trasmessi da Bemisia tabaci, quale Squash leaf curl virus		
e) *Piante parassite*		
Arceuthobium spp. (specie non europee)		

(1) Nella Comunità, Aphelenchoides besseyi Christie non è presente su Oryza spp.
(2) Nella Comunità, il Prunus necrotic ringspot virus non è presente su Rubus L.
(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

2. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette dell'Unione europea**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Zona protetta ai sensi della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, allegato:
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
Bemisia tabaci (populazioni europee)			I.B.a.01
Globodera pallida			I.B.a.01.a
b) *Batteri*			
Erwinia amylovora	Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehr., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.), Stranvaesia Lindl.	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione	II.B.b.02
c) *Funghi*			
—			
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
Beet necrotic yellow vein virus			I.B.b.01
Tomato spotted wilt virus			I.B.b.02

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

3. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone indenni della Repubblica ceca**

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)	Zona indenne
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
—			
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
—			
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
—			

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

4. **Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio di una sola delle parti**

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)	Organismo nocivo di cui non è nota la presenza in
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
Aphelenchoides besseyi	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Globodera pallida			CZ
Liriomyza trifolii			CZ
Opogona sachari			CZ
Popilia japonica			CZ
Radopholus similis	Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	CZ
Spodoptera littoralis			CZ
b) *Batteri*			
Erwinia chrysanthemi pv. dianticola	Dianthus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Pseudomonas caryophylli (Burkholderia caryophylli)	Dianthus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)			CZ

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Organismo nocivo di cui non è nota la presenza in
Pseudomonas syringae pv. persicae	Prunus persica (L.) Batsch, Prunus persica var. necyarina (Alt.) Maxim	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Xanthomonas campestris pv. pruni (Xanthomonas arboricola pv. pruni)	Prunus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Xanthomonas fragariae	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Xylophilus ampelinus	Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
c) *Funghi*			
Ceratocystis fimbriata f.sp. platani	Platanus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	CZ
Colletotrichum acutatum	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Cryphonectria parasitica	Castanea Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, legname e corteccia separata dal tronco	CZ
Cryphonectria parasitica	Quercus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Melampsora medusae			CZ
Scirrhia pini	Pinus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
Beet leaf curl virus	Beta vulgaris L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Cherry leaf roll virus	Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione	UE
Grapevine flavescense dorée MLO	Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., e Vitis L., quale Strawberry vein banding virus			UE

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

5. **Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio di entrambe le parti**

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
Bemisia tabaci (popolazioni europee)(1)		
Daktulosphaira vitifoliae	Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ditylenchus destructor	Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali G. colvillei Sweet, G. callianthus Marais, G. nanus hort., G. ramosus hort., G. tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigrida Juss., Tulipa L.	Bulbi da fiori e cormi, destinati alla piantagione
Ditylenchus destructor	Solanum tuberosum L.	Tuberi, destinati alla piantagione
Ditylenchus dipsaci	Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium schoenoprasum L.	Sementi e bulbi, destinati alla piantagione
Ditylenchus dipsaci	Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L.	Bulbi e cormi, destinati alla piantagione
Ditylenchus dipsaci	Medicago sativa L.	Sementi
Ditylenchus dipsaci	Allium porrum L.	Vegetali, destinati alla piantagione
Globodera rostochiensis		
Heliothis armigera		
Liriomyza bryoniae		
Liriomyza huidobrensis		
b) *Batteri*		
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus		
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus	Medicago sativa	Sementi
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis	Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw.	Vegetali, destinati alla piantagione

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Erwinia amylovora	Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehr., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.), Stranvaesia Lindl.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)	Phaseolus L.	Sementi
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xanthomonas vesicatoria)	Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Capsicum spp.	Vegetali, destinati alla piantagione
c) *Funghi*		
Didymella ligulicola	Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad accezione delle sementi
Phialophora cinerescens	Dianthus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Phytophtora fragariae var. fragariae	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Plasmopara halstedii	Helianthus annuus L.	Sementi
Puccinia horiana	Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Synchytrium endobioticum		
Verticillium albo-atrum	Humulus lupulus	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Verticillium dahliae	Humulus lupulus	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
Apple proliferation mycoplasm		
Apricot chlorotic leafroll mycoplasm		
Arabis mosaic virus	Fragaria L., Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Beet necrotic yellow vein virus (2)		
Chrysanthemum stunt viroid	Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Pear decline mycoplasm		
Plum pox virus	Prunus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Potato stolbur mycoplasm	Solanaceae	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Raspberry ringspot virus	Fragaria L., Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
Strawberry crinkle virus	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry latent ringspot virus	Fragaria L., Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry mild yellow edge virus	Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato black ring virus	Fragaria L., Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato spotted wilt virus (3)	Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC) Des Moul., tutte le varietà di ibridi Impatiens, della Nuova Guinea, Lactuca saitiva L., Lycopersicon lycopersicum (L.), Nicotiana tabacum L., Solanum melogena L., Solanum tuberosum L.	Vegetali, destinati alla piantagione. Per i vegetali di Nicotiana tabacum L. sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco

(1) Per il territorio della Comunità europea Bemisia è considerato organismo nocivo da quarantena soltanto per le zone protette.
(2) Per il territorio della Comunità europea Beet necrotic yellow vein virus è considerato organismo nocivo da quarantena soltanto per le zone protette.
(3) Per il territorio della Repubblica ceca Tomato spotted wilt virus è considerato un organismo nocivo privo di uno specifico oggetto di contaminazione.
(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

B.2 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI TALI SOLTANTO DALL'UNIONE EUROPEA

1. **Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio di entrambe le parti**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
Aleurocanthus spp.	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Aonidiella citrina	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Diaphorina citri	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, e Muraya König	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Eotetranychus lewisi	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Eotetranychus orientalis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Hishomonus phycitis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)
Leucaspis japonica	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Myndus crudus		
Radopholus citrophilus	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Saissetia nigra	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Scirtothrips aurantii	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Scirtothrips citri	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Scirtothrips dorsalis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Toxoptera citricida	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Trioza erytreae	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi e Clausena Burm.f.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Unaspis citri	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o loro ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
b) *Batteri*		
Citrus greening bacterium	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Citrus variegated chlorosis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
c) *Funghi*		
Cercospora angolensis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione delle sementi

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)
Elsinoe spp.	Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Elsinoe spp.	Citrus L. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, esclusi i frutti di Citrus reticulata Blanco e di Citrus sinensis (L.) Osbeck, originari dell'America meridionale
Guignardia citricarpa	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione delle sementi
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
Agenti della necrosi e pseudo-necrosi	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Cadang-Cadang viroid	Palmae	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Citrus mosaic virus	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Citrus tristeza virus (isolati non europei)	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Leprosis	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Agenti della diffusione naturale della psorosi	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Palm lethal yellowing mycoplasm	Palmae	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei
Satsuma dwarf virus	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Tatter leaf virus	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Witches' broom MLO	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

2. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Zona protetta ai sensi della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
Anthonomus grandis	Gossypium spp.	Sementi e frutti (capsule), e cotone non sgranato	II.B.a.01
Cephalcia lariciphila	Larix Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	II.B.a.02
Dendroctonus micans	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.03
Gilpinia hercyniae	Picea A. Dietr.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	II.B.a.04
Gonipterus scutellatus	Eucalyptus l'Herit	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	II.B.a.05
Ips amitinus	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.a
Ips amitinus	Coniferales	Legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.a
Ips cembrae	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.b
Ips cembrae	Coniferales	Legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.b
Ips duplicatus	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.c
Ips duplicatus	Coniferales	Legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.c
Ips sexdendatus	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.d
Ips sexdendatus	Coniferales	Legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.d
Ips typographus	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.	Vegetali, di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.e
Ips typographus	Coniferales	Legname con corteccia, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.06.e
Leptinotarsa decemlineata			I.B.a.02
Matsucoccus feytaudi	Coniferales	Corteccia separata dal tronco e legname	I.B.a.07
Pissodes spp. (specie europee)	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname e corteccia separata dal tronco	II.B.a.08

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)	Zona protetta ai sensi della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:
Pissodes spp. (specie europee)	Coniferales	Legname, e corteccia separata dal tronco	II.B.a.09
Sternochetus mangiferae	Mangifera spp.	Sementi originarie di paesi terzi	II.B.a.09
Thaumetopoea pityocampa	Pinus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	II.B.a.10
b) *Batteri*			
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens	Phaseolus vulgaris L., Dolichos Jacq.	Sementi	II.B.b.01
c) *Funghi*			
Glomerella gossypii	Gossypium spp.	Sementi e frutti (capsule)	II.B.c.01
Gremmeniella abietina	Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione sementi	II.B.c.02
Hypoxylon mammatum	Populus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	II.B.c.03
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
Citrus tristeza virus (isolati europei)	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Frutti con foglie e peduncoli	II.B.d.01

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

3. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone indenni della Repubblica ceca**

Organismo nocivo	Vegetali(*)	Oggetto della contaminazione(*)	Zona indenne
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
—			
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
—			
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
—			

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

4. Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio di una sola delle parti

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Organismo nocivo di cui non è nota la presenza in
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
Circulifer haematoceps	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
Circulifer tenellus	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
Phoma tracheiphila	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione delle sementi	CZ
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
Citrus tristeza virus (isolati europei)	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
Citrus vein enation woody gall	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ
Spiroplasma citri	Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	CZ

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

5. **Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio di entrambe le parti**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
—		
b) *Batteri*		
—		
c) *Funghi*		
—		
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
—		

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

B.3 ORGANISMI NOCIVI RICONOSCIUTI TALI SOLTANTO DALLA REPUBBLICA CECA

1. **Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio di entrambe le parti**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
Diabrotica virgifera virgifera		
Lymantria dispar (populazioni non europee)		
b) *Batteri*		
—		
c) *Funghi*		
Sternocapella macrospora	Zea mais L.	Sementi
Sternocapella maydis	Zea mais L.	Sementi
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
—		

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

2. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Zona protetta ai sensi della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
—			
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
—			
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
—			

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

3. **Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone indenni di una delle parti contraenti**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminnazione (*)	Zona indenne
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
—			
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
—			
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
—			

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

4. Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza sul territorio di una sola delle parti

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)	Organismo nocivo di cui non è nota la presenza in
a) *Insetti, acarti e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*			
Cacoecimorpha pronubana			CZ
Cacyreus marshalli	Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
Meloidogyne chitwoodi	Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	CZ
Meloidogyne chitwoodi	Vegetali	Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione	CZ
Spodoptera exigua	Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
b) *Batteri*			
—			
c) *Funghi*			
Phytophtora fragaria var. rubi	Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	CZ
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*			
—			

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

5. **Organismi nocivi di cui sia nota la presenza sul territorio di entrambe le parti**

Organismo nocivo	Vegetali (*)	Oggetto della contaminazione (*)
a) *Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo*		
Quadraspidiotus perniciosus	Acer L., Amelanchier Medic., Betula L., Cercidiphyllum Sieb. et Zucc., Chaenomeles Lindl., Cornus L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Lonicera L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivati dalla coltura tessutale
	Maclura Nutt., Malus Mill., Mespilus L., Populus L., Prunus L., Ptelea L., Pyracantha Roemer, Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Spiraea L., Symphoricarpos Duham., Syringa L., Tilia L. e Ulmus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivati dalla coltura tessutale
b) *Batteri*		
Xanthomonas populi	Populus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
c) *Funghi*		
—		
d) *Virus ed organismi patogeni virus-simili*		
—		

(*) Se per un dato organismo nocivo non sono indicati le specie vegetali o gli oggetti di contaminazione, esso va considerato organismo nocivo per tutti i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci dell'allegato I.B.1 e I.B.2 di questo protocollo.

ALLEGATO IV

CRITERI DI REGIONALIZZAZIONE

1. Per la delimitazione di una zona si applicano principalmente i seguenti criteri internazionali:

 — situazione geografica;

 — situazione epidemiologica;

 — struttura degli scambi;

 — condizioni meteorologiche;

 — distribuzione dei vettori e specie selvatiche ricettive;

 — confini amministrativi;

 — effettivo controllo dei movimenti attraverso i confini della zona;

 — effettivo controllo [1] e misure di sorveglianza nella zona non indenne o in quella indenne, secondo i casi;

 — ecosistema, comprese le caratteristiche agronomiche e ambientali.

2. Per zona protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 77/93/CEE del Consiglio [2], si intende una zona in cui i movimenti di vegetali, di prodotti vegetali e di altri prodotti sono soggetti a effettivo controllo e all'interno della quale viene praticata un'effettiva sorveglianza conformemente alla direttiva 92/70/CEE della Commissione [3], nonché

 — nella quale uno o più parassiti, esistenti in una o più parti del territorio, non sono presenti né si trovano allo stato endemico, nonostante l'esistenza di condizioni propizie al loro sviluppo;

 — nella quale sussiste il rischio di diffusione di taluni parassiti presso determinate colture, a causa di condizioni ecologiche propizie, benché tali parassiti non siano presenti né si trovino allo stato endemico.

[1] In termini fitosanitari, per controllo si intende eliminazione, contenimento o eradicazione di una colonia di parassiti.
[2] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
[3] GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 37.

ALLEGATO V

MISURE SANITARIE RICONOSCIUTE EQUIVALENTI: ANIMALI VIVI, SPERMA, OVULI ED EMBRIONI

Settori o parti di settori	Codice ANIMO	Esportazioni CE nella Repubblica ceca	Esportazioni ceche nella CE	Azioni
1.1. Suini domestici da macello	21.05.03	modello di certificato: IMZ-96/07-PJ10(UE) — isolamento e notifica prima dell'esportazione — garanzie supplementari per mal. Aujeszky conformemente decisione 93/24/CEE	Decisione 92/324/CEE, allegato D (GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35) — isolamento e notifica prima dell'esportazione; — garanzie supplementari per mal. Aujeszky Germania (Thuringen, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpomern), Finlandia, UK(GB), Francia (sud-occidentale) (93/24/CEE)	prima della conclusione del protocollo togliere RC dalla decisione 93/242/CEE RC elimini isolamento e notifica prima dell'esportazione RC deve approvare programma per mal. Aujeszky
1.2. Suini domestici da riproduzione e da ingrasso	21.05.01 21.05.02	modello di certificato: IMZ-96/07-PU12(UE) — isolamento e notifica prima dell'esportazione — garanzie supplementari per mal. Aujeszky conformemente decisione 93/24/CEE	Decisione 92/324/CEE, allegato C (GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35) — isolamento, notifica prima dell'esportazione; — garanzie supplementari per mal. Aujeszky Germania (93/244/CEE, 93/24/CEE), Svezia, Austria, Lussemburgo (93/244/CEE), Finlandia, UK(GB), Francia (sud-occidentale) (93/24/CEE) — fino al 31. 12. 1996, Svezia disposiz. naz. d'import. per gastroenterite trasmissibile (96/95/CE)	prima della conclusione del protocollo togliere RC dalla decisione 93/242/CEE; entrambe le parti sopprimano test per mal. vescicolare e peste suina class.; RC elimini isolamento e notifica prima dell'esportazione RC deve approvare programma per mal. Aujeszky
2. Bovini domestici da macello	21.02.03	modello di certificato: IMZ-96/07-SJ10(UE) — isolamento e notifica prima dell'esportazione	Decisione 92/324/CEE, allegato B (GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35) — isolamento, notifica prima dell'esportazione	prima della conclusione del protocollo togliere RC dalla decisione 93/242/CEE RC elimini isolamento e notifica prima dell'esportazione
3.1. Equidi registrati, da allevamento e da produzione	21.01.01.01 21.01.01.09 21.01.09	modello di certificato: IMZ-96/07-CHK.7(UE)	Decisione 93/197/CEE, allegato II B (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16)	passaporto RC
3.2. Cavalli registrati in ammissione temporanea	21.01.01.10	modello di certificato: IMZ-96/07-K90.6(UE)	Decisione 92/260/CEE, allegato II B (GU n. L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67)	passaporto RC

Settori o parti di settori	Codice ANIMO	Esportazioni CE nella Repubblica ceca	Esportazioni ceche nella CE	Azioni
3.3. Reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	21.01.01.10	modello di certificato: IMZ-96/07-K30.3(UE)	Decisione 92/195/CEE (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1)	passaporto RC modifica della dichiarazione
3.4. Equidi da macello, avviati direttamente al mattatoio	21.01.01.02 21.01.09	modello di certificato: IMZ-96/07-JK.8(UE)	Decisione 93/196/CEE, allegato I (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7)	
4. Ovini e caprini da macello	21.03.03 21.04.03	modello di certificato: IMZ-96/07-OKJ.6(UE) — isolamento e notifica prima dell'esportazione	Decisione 93/198/CEE, parte 1b) (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 34) — isolamento e notifica prima dell'esportazione	prima della conclusione del protocollo togliere RC dalla decisione 93/242/CEE
5.1. Pollame da allevamento e da produzione, esclusi ratiti e pulcini di un giorno	22.01.09 22.02.09	modello di certificato: IMZ-96/07-DR.5(UE) stabilimento riconosciuto (90/539/CEE)	Decisione 96/482/CE, allegato A (GU n. L 196 del 7. 8. 1996, pag. 13) stabilimento RC riconosciuto (90/539/CEE) — garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia (95/161/CE, 95/160/CE) — fino al 31. 12. 1996, Svezia: norme nazionali import. con riguardo alla rinotracheite dei tacchini (96/93/CE) — garanzie supplementari per mal. Newc. (vaccinazione) per Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Finlandia, Danimarca (direttiva 90/539/CEE, decisioni 94/327/CE, 92/346/CEE)	
5.2. Pulcini di un giorno	22.01.09 22.02.09	modello di certificato: IMZ-96/07-DR.1.2(UE) stabilimento riconosciuto (90/539/CEE)	Decisione 96/482/CE, allegato C (GU n. L 196 del 7. 8. 1996, pag. 13) stabilimento RC riconosciuto (90/539/CEE) — garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia (95/160/CE) — fino al 31. 12. 1996, Svezia: norme nazionali import. con riguardo alla rinotracheite dei tacchini (96/93/CE) — garanzie supplementari per mal. Newc. (vaccinazione) per Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Finlandia, Danimarca (direttiva 90/539/CEE, decisioni 94/327/CE, 92/346/CEE)	

Settori o parti di settori	Codice ANIMO	Esportazioni CE nella Repubblica ceca	Esportazioni ceche nella CE	Azioni
5.3. Uova da cova	41.01.01	modello di certificato: IMH-96/07-NVD.9(UE) stabilimento riconosciuto (90/539/CEE)	Decisione 96/482/CE, allegato B (GU n. L 196 del 7. 8. 1996, pag. 13) stabilimento RC riconosciuto (90/539/CEE) — fino al 31. 12. 1996, Svezia: norme nazionali import. con riguardo alla rinotracheite dei tacchini (96/93/CE) — garanzie supplementari per mal. Newc. (vaccinazione) per Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Finlandia, Danimarca (direttiva 90/539/CEE, decisioni 94/327/CE, 92/346/CEE)	
6. Sperma bovino	45.01.01	modello di certificato: IMH-95/12-SB.11(UE) Tutti i centri riconosciuti (direttiva 88/407/CEE)	Decisione 94/577/CE, allegato A parte I (GU n. L 221 del 26. 8. 1994, pag. 26) la CE ha riconosciuto i centri FA (decisione 93/693/CEE)	
7. Embrioni bovini	46.03.01	modello di certificato: IMH-96/01-EB.6(UE) Riconosciuti i gruppi per la raccolta degli embrioni (direttiva 89/556/CEE)	Decisione 94/280/CE, allegato A parte 1 e 2 (GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 52) (decisione 92/452/CEE)	approvare unità raccolta embrioni in RC
8. Sperma suino	46.01.02	modello di certificato: IMH-96/01-SP.5(UE) Tutti i centri riconosciuti (direttiva 90/429/CEE)	Decisione 93/199/CEE (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 43)	la CE deve approvare i centri FA in RC (direttiva 90/429/CEE)

MISURE SANITARIE RICONOSCIUTE EQUIVALENTI: PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazioni CE nella Repubblica ceca	Esportazioni ceche nella CE	Azioni
1.1. Carni fresche di suini	SA SU	31.03.01.01-03 31.03.02.01-04 31.03.03.08 31.03.02.01-03 31.03.02.06-08 31.03.02.10 31.03.02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MACP2.2(UE) stabilimenti CE riconosciuti (direttiva 64/433/CEE)	SA: Decisione 94/845/CE, allegato A (GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38) SU: Direttiva 72/462/CEE, allegato A (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28) Garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia — decisione 95/409/CE Stabilimenti CE riconosciuti — decisione 93/542/CE	

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazioni CE nella Repubblica ceca	Esportazioni ceche nella CE	Azioni
1.2. Carni fresche di bovini	SA SU	31.02.01.01-03 31.02.03.01-04 31.02.03.08 31.02.02.01-03 31.02.02.06-10 31.02.02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MACB.2(UE) stabilimenti CE riconosciuti (direttiva 64/433/CEE)	SA: Decisione 94/845/CE, allegato A (GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38) SU: Direttiva 72/462/CEE, allegato A (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28) Garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia — decisione 95/409/CE Stabilimenti CE riconosciuti — decisione 93/542/CEE	
1.3. Carni fresche di ovini e di caprini	SA SU	31.04.01.01-03 31.04.03.01-04 31.04.03.08 31.04.02.01-03 31.04.02.06-10 31.04.02.99 31.05.01.01-03 31.05.03.01-04 31.05.03.08 31.05.02.01-03 31.05.02.06-10 31.05.02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MACB.2(UE) stabilimenti CE riconosciuti (direttiva 64/433/CEE)	SA: Decisione 94/845/CE, allegato A (GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 38) SU: Direttiva 72/462/CEE, allegato A (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28) Stabilimenti CE riconosciuti — decisione 93/542/CEE	
1.4. Carni fresche di equidi	SA SU	31.01.01.01-03 31.01.03.01-04 31.01.03.99 31.01.02.01-04 31.01.02.07-08 31.01.02.10 31.01.02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MACE.2(UE) stabilimenti CE riconosciuti (direttiva 64/433/CEE)	SA: Decisione 94/845/CE, allegato B SU: Direttiva 72/462/CEE, allegato A Stabilimenti CE riconosciuti — decisione 93/542/CEE	
2. Carni di pollame	SA	31.12.01.01-05 31.12.01.08 31.12.01.99 31.12.02.01-05 31.12.02.08 31.12.02.99 31.12.03.01-05 31.12.03.08 31.12.03.99 31.12.04.01-05 31.12.04.08-10 31.12.04.99	modello di certificato: IMH-96/01-DRM.5B(UE)	Decisione: 94/984/CE, allegato II A (GU n. L 379 del 31. 12. 1994, pag. 11) — garanzie supplementari per mal. Newcastle (vaccinazione) per Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Finlandia, Danimarca (94/984/CE)	
3. Prodotti a base di carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine, equine	SU SA	31.17.01-04.03 31.17.11-14.03 31.17.05.01-02 31.17.05.04-05 31.17.06.01-05 31.15.07.01-11 31.15.08.01 31.15.08.03-04 31.15.08.11 31.15.09.02-03 31.15.10.03 31.18.01-2.01.03 31.18.01-02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MATO.6B(UE) IMH-96/01-MATO.6A(UE) IMH-96/01-MAVTN.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 77/99/CEE)	SA: decisione 91/449/CEE (GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 29) SU: Direttiva 72/462/CEE, allegato C (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 77/99/CEE) decisione 97/. . ./CE	SA: decisione 97/. . ./CE l'accordo modifica i certificati RC conformemente alla decisione 97/. . ./CE; decisione di preelencazione

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazione CE nella Repubblica ceca	Esportazioni cecha nella CE	Azioni
4. Siero di equidi	SA	49.01.01.02 49.01.02.02	modello di certificato: IMH-95/03-SE.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	Decisione 94/143/CE (GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 41)	RC deve registrare gli stabilimenti
5. Ghiandole, organi e sangue intero destinati all'industria farmaceutica	SA	49.01.01.01 49.01.03.01 50.01.01.02 50.01.02.02 50.01.99.02 50.01.01-04.03 50.01.99.03 50.01.01.04 50.01.03-04.04 50.01.01-04.05 50.01.01.06 50.01.04.06 50.01.01.07 50.01.03-04.07 50.01.01.08 50.01.03-04.05 50.01.01.09 50.01.04.10	modello di certificato: IMH-95/12-FARM.2(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	Decisioni 92/183/CEE e 92/187/CEE della Commissione (GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33) Registrazione stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
6. Setole, penne e lane	SA	44.01.01-04	nessun certificato, requisiti identici a quelli di cui all'allegato I, capitolo 15 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio	nessun certificato, requisiti in allegato I, capitolo 15 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio	
7. Setole di maiale	SA	44.01.05	modello di certificato: IMH-95/03-STE.1(UE)	Decisione 94/435/CE della Commissione, allegato A (GU n. L 180 del 14. 7. 1994, pag. 40)	
8.1. Latte crudo destinato al consumo diretto, per un centro di raccolta o standardizzazione, o per uno stabilimento di lavorazione o trasformazione	SA SU	33.01.02.01-04 33.01.03.01-04	modello di certificato: IMH-95/11-MILH2.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/46/CEE)	Decisione 95/343/CE, allegato A (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/46/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
8.2. Latte trattato termicamente e prodotti a base di latte trattato termicamente o prodotti a base di latte destinati al consumo umano	SA SU	33.01.04.01 33.01.04.09-12 33.02.01.00 33.03.04.01 33.03.01.01 33.03.09.01 33.03.05.01 33.03.10.01 33.03.11.01 33.03.03.01 33.03.13.01 33.03.14.01 33.03.24.01 33.03.02.01-05 33.03.02.09 33.04.01.01-04 33.04.02.01-04 33.04.03.01-04 33.04.09 33.04.04-05 33.04.06.00	modello di certificato: IMH-95/11-MILH1.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/46/CEE)	Decisione 95/343/CE, allegato B/C (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/46/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazione CE nella Repubblica ceca	Esportazioni cecha nella CE	Azioni
8.3. Latte crudo e prodotti a base di latte crudo destinati al consumo umano	SA SU	33.01.01.01-04 33.02.02.00 33.03.04.02 33.03.01.02 33.03.09.02 33.03.05.02 33.03.10.02 33.03.11.02 33.03.03.02 33.03.14.02 33.04.11.01-04 33.04.12.01-04 33.04.13.01-04 33.04.19 33.04.14 33.04.16 33.09.01-02 33.09.99	modello di certificato: IMH-95/11-MILH3.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/46/CEE)	Decisione 95/343/CE, allegato D (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 52) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/46/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
9.1. Latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, sottoposti ad un singolo trattamento termico	SA	33.10.02.05	modello di certificato: IMH-95/11-MILZ1.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	Decisione 95/341/CE, allegato I (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 42) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
9.2. Prodotti a base di latte trattato termicamente non destinati al consumo umano con riduzione pH < 6	SA	33.10.02.05	modello di certificato: IMH-95/11-MILZ3.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	Decisione 95/341/CE, allegato II (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 42) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
9.3. Latte e prodotti a base di latte non destinati al consumo umano, sottoposti a sterilizzazione o a doppio trattamento termico	SA	33.10.02.01-04 33.10.02.99	modello di certificato: IMH-95/11-MILZ2.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	Decisione 95/341/CE, allegato III (GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 42) Riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
10. Budella di origine animale	SA	31.17.15.02-05 31.17.15.09	IMH-95/04-ZVIS.2(UE)	Decisione 94/187/CE (GU n. L 89 del 6. 4. 1994, pag. 18)	
11.1. Proteine animali trasformate destinate al consumo animale e ottenute da materiali a basso rischio, esclusi gli alimenti per animali da compagnia contenenti tali proteine	SA	47.01.01.01-08 47.01.01.99	modello di certificato: IMH-95/04-TZBNR.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/344/CE della Commissione (GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45)	RC deve riconoscere gli stabilimenti

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazione CE nella Repubblica ceca	Esportazioni cecha nella CE	Azioni
11.2. Proteine animali trasformate destinate al consumo animale e ottenute da materiali ad alto rischio e prodotti contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia confezionati in contenitori ermeticamente sigillati	SA	47.01.01.01-08 47.01.01.99	IMH-96/01-TZBVR.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/344/CE della Commissione, allegato A (GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45)	RC deve riconoscere gli stabilimenti eliminare riferimento al capitolo IV nell'allegato di 92/562/CEE
11.3. Farine di pesce, comprese le farine di animali marini ad eccezione dei mammiferi, e prodotti diversi dagli alimenti per animali da compagnie contenti farine di pesce	SA	47.01.01.02	modello di certificato: 96/01-RYBM.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/344/CE della Commissione, allegato C (GU n. L 154 del 21. 6. 1994, pag. 45)	RC deve riconoscere gli stabilimenti
12. Ossa, corna, unghie essiccate e altri prodotti, escluse le farine, non destinati all'alimentazione umana o animale	SA	48.01.29	modello di certificato: IMH-96/01-KOS.3(UE)	Decisione 94/446/CE della Commissione (documento commerciale) (GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 46)	
13.1. Alimenti per animali da compagnia semiumidi	SA	47.01.02.03	modello di certificato: IMZ-95/04-PETKRM2.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/309/CE, allegato B (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62)	RC deve registrare gli stabilimenti
13.2. Alimenti per animali da compagnia essiccati	SA	47.01.02.04	modello di certificato: IMK-95/04-PETKRM3.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/309/CE, allegato C (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62)	RC deve registrare gli stabilimenti
13.3. Alimenti per animali da compagnia in recipienti ermeticamente sigillati	SA	47.01.02.02	modello di certificato: IMK-96/01-PETKRM1.2(UE) stabilimenti registrati (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/309/CE, allegato A (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62)	RC deve registrare gli stabilimenti
13.4. Dogchew	SA	47.01.02.05	modello di certificato: IMK-95/04-PETKRM4.1(UE) stabilimenti registrati (direttiva 90/667/CEE)	Decisione 94/309/CE, allegato D (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 62)	RC deve registrare gli stabilimenti

Settori o parti di settori	SA SU	Codice ANIMO	Esportazione CE nella Repubblica ceca	Esportazioni cecha nella CE	Azioni
14.1. Carni di atiodattili selvatici, esclusi i suini	SA SU	31.11.02.02-03	modello di certificato: IMH-96/01-MSZ.1.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/45/CEE)	Decisione 97/. . ./CE, allegato A Riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/45/CEE) decisione 97/. . ./CE	RC deve escludere i suini decisione di preelencazione
14.2. Carni di suini selvatici	SA SU	31.11.02.01	modello di certificato: IMH-96/01-MACZ.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/45/CEE)	Decisione 97/. . ./CE Riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/45/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
14.3. Carni di leporidi selvatici	SA SU	31.11.02.04	modello di certificato: IMH-96/01-MJAJ.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/45/CEE)	Decisione 97/. . ./CE, allegato D Riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/45/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
14.4. Carni di selvaggina di penna	SA SU	31.10.02.01-04 31.10.02.99	modello di certificato: IMH-96/01-MPT.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/45/CEE)	Decisione 97/. . ./CE, allegato E Riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/45/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
14.5. Carni di mammiferi terrestri selvatici, esclusi ungulati/leporidi	SA SU		modello di certificato: IMH-96/01-MSAV.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/45/CEE)	Decisione 97/. . ./CE, allegato F Riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/45/CEE) decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione

MISURE ORIZZONTALI RICONOSCIUTE EQUIVALENTI

Misure orizzontali	Esportazioni CE nella Repubblica ceca Condizioni	Esportazioni ceche nella CE Condizioni
riesportazione di animali vivi importati	— importati nel rispetto di condizioni uguali a quelle per le importazioni dalla CE nella RC + elenco paesi terzi = elenco CE — periodo di permanenza nella CE	— importati nel rispetto di condizioni uguali a quelle per le importazioni dalla RC nella CE + elenco paesi terzi — periodo di permanenza nella RC
identificazione bovini	— marchio auricolare prestampato che consenta di risalire all'allevamento d'origine	— marchio auricolare prestampato che consenta di risalire all'allevamento d'origine
residui di carni rosse e animali vivi	piano annuale degli SM approvato dalla Commissione direttiva 86/469/CEE	piano annuale approvato dalla Commissione
riesportazione di carni rosse importate	— non autorizzata, devono essere ottenute da animali macellati nella CE	— non autorizzata, devono essere ottenute da animali macellati nella RC
elenchi di stabilimenti	tutti gli stabilimenti negli SM della CE riconosciuti per gli scambi intracomunitari	tutti gli stabilimenti nella RC riconosciuti dalla Commissione per le importazioni verso la CE Decisione 95/408/CE relativa alla procedura di preelencazione, allegata al protocollo
procedure di esportazione	— modello di certificato, un foglio — test di laboratorio pre-esportazione (se richiesti) — controllo pre-esportazione, compreso benessere — oneri pre-esportazione, imposti dagli SM	— modello di certificato, un foglio — test di laboratorio pre-esportazione (se richiesti) — controllo pre-esportazione, compreso benessere — oneri pre-esportazione

B. MISURE FITOSANITARIE RICONOSCIUTE COME EQUIVALENTI

1. **Misure di carattere generale**

a) Le parti contraenti, ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, certificano che le merci oggetto di tali scambi sono indenni da organismi nocivi conformemente a quanto indicato nell'allegato III.B del presente protocollo.

b) Le parti contraenti, ai fini degli scambi di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, tengono conto dell'esistenza di zone indenni da organismi nocivi e di zone protette.

2. **Misure supplementari**

Entrambe le parti riconoscono come equivalenti le misure supplementari di seguito descritte

Misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Apium graveolens L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Apium graveolens L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Apium graveolens L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Apium graveolens L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Araceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Araceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Argyranthemum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Argyranthemum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Argyranthemum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Argyranthemum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Aster spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Aster spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Aster spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Aster spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Beta vulgaris L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Beet curly top virus (isolati non europei)	IV.A.I.35.1		
Brassica spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Brassica spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Brassica spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Brassica spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Castanea Mill.	Legno	Cryphonectria parasitica	IV.A.I.4		
Chaenomeles Lindl.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Vegetali, ad eccezione di frutti e sementi	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e loro ibridi	Vegetali, ad eccezione di frutti e sementi	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Crataegus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phyllosticta solitaria	IV.A.I.19.1		
Cucumis spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Cucumis spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Cucumis spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Cucumis spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Cydonia Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pear decline MLO	IV.A.I.20		
Cydonia Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Chrysanthemum stunt viroid	IV.A.I.28		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Didymella ligulicola	IV.A.I.28		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Heliothis armigera	IV.A.I.27.1		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Puccinia horiana	IV.A.I.28		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera eridiana	IV.A.I.27.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera frugiperda	IV.A.I.27.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera litura	IV.A.I.27.2		
Dianthus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Heliothis armigera	IV.A.I.27.1		
Dianthus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phialophora cinerescens	IV.A.I.29		
Dianthus L.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera eridiana	IV.A.I.27.2		
Dianthus L.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera frugiperda	IV.A.I.27.2		
Dianthus L.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera litura	IV.A.I.27.2		
Dianthus L. e ibridi	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Dianthus L. e ibridi	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Dianthus L. e ibridi	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Dianthus L. e ibridi	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Euphorbia pulcherrima Willd.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Bemisia tabaci, popolazioni non europee	IV.A.I.45		
Exacum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Exacum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Exacum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Exacum spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Aphelenchoides besseyi	IV.A.I.21.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Arabis mosaic nepovirus	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phytophtora fragariae var. fragariae	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Raspberry ringspot nepovirus	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry crinkle rhabdovirus	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry latent ringspot nepovirus	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry mild yellow edge luteovirus	IV.A.I.19.2		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry vein banding caulimovirus	IV.A.I.21.1		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Anthonomus bisignifer	IV.A.I.21.3		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Anthonomus signatus	IV.A.I.21.3		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry latent C virus	IV.A.I.21.1		
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry witches' broom mycoplasm	IV.A.I.21.1		
Gerbera Cass.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Gerbera Cass.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Gerbera Cass.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Gerbera Cass.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Gypsophila L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Gypsophila L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Gypsophila L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Gypsophila L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Helianthus annuus L.	Sementi	Plasmopara halstedii	IV.A.I.47		
Humulus lupulus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Verticilium albo-atrum	IV.A.I.26		
Humulus lupulus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Verticilium dahliae	IV.A.I.26		
Lactuca spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Lactuca spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Lactuca spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Lactuca spp.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Leucanthemum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Leucanthemum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Leucanthemum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Leucanthemum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Lupinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Lupinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Lupinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Lupinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Sementi	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xanthomonas vesicatoria)	IV.A.I.48		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Sementi	Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis	IV.A.I.48		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Sementi	Potato spindle tuber viroid	IV.A.I.48		
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Apple proliferation MLO	IV.A.I.22.2		
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cherry rasp leaf virus (americano)	IV.A.I.22.1		
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.I.19.2		
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phyllosticta solitaria	IV.A.I.19.2		
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tomato ringspot virus	IV.A.I.22.1		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Marantaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Marantaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Medicago sativa L.	Sementi	Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus	IV.A.I.49.2		
Musaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Musaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Oryza sativa L.	Sementi	Aphelenchoides besseyi	IV.A.I.50		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Heliothis armigera	IV.A.I.27.1		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodeptera eridiana	IV.A.I.27.2		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera frugiperda	IV.A.I.27.2		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali ad eccezione delle sementi	Spodoptera litura	IV.A.I.27.2		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tomato ringspot virus	IV.A.I.31		
Persea spp.	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Persea spp.	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Phaseolus L.	Sementi	Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)	IV.A.I.51		
Pinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Scirrhia acicola	IV.A.I.9		
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	Bean golden mosaic virus	IV.A.I.46		
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	Cowpea mild mottle carlavirus	IV.A.I.46		
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	Lettuce infectious yellows virus	IV.A.I.46		
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	Pepper mild tigré virus	IV.A.I.46		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	Squash leaf curl virus	IV.A.I.46		
Vegetali	destinati alla piantagione, ad eccezione di sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi	virus, ad eccezione di quelli elencati, trasmessi da Bemisia tabaci	IV.A.I.46		
Vegetali di specie erbacee	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, non compresi nell'allegato IV.A.I.32.1 della direttiva 77/93/CEE	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.3		
Vegetali di specie erbacee	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, non compresi nell'allegato IV.A.I.32.1 della direttiva 77/93/CEE	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.3		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato ringspot virus	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Apricot chlorotic leafroll MLO	IV.A.I.19.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cherry rasp leaf virus (americano)	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Peach mosaic virus (americano)	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Peach phony rickettsia	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Peach rosette mycoplasm	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Peach yellows mycoplasm	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Peach-X-disease mycoplasm	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Plum line pattern virus (americano)	IV.A.I.23.2		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, specifiche varietà	Plum pox potyvirus	IV.A.I.23.1		
Prunus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Prunus persica (L.) Batsch.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Pyrus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pear decline MLO	IV.A.I.20		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Pyrus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Pyrus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phyllosticta solitaria	IV.A.I.19.2		
Ribes L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione	Black raspberry latent virus	IV.A.I.24		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione	Prunus necrotic ringspot virus	IV.A.I.24		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato ringspot virus	IV.A.I.24		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Arabis mosaic nepovirus	IV.A.I.19.2		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Raspberry leaf curl virus (americano)	IV.A.I.24		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Raspberry ringspot nepovirus	IV.A.I.19.2		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Strawberry latent ringspot nepovirus	IV.A.I.19.2		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	virus non europei ed organismi patogeni virus-simili	IV.A.19.2		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cherry rasp leaf virus (americano)	IV.A.I.24		
Solanaceae	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Potato stolbur MLO	IV.A.I.25.5		
Solanaceae	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. e delle sementi di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Potato spindle tuber viroid	IV.A.I.25.6		
Solanum melongena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Solanum melongena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Solanum melongena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Solanum melongena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Solanum tuberosum L.	Tuberi, ad eccezione delle patate di primizia	Potato spindle tuber viroid	IV.A.I.25.3		
Strelitziaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus citrophilus	IV.A.I.18		
Strelitziaceae	Vegetali con radici o con terreno di coltura aderente o associato	Radopholus similis	IV.A.I.18		
Tanacetum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Tanacetum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Tanacetum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Tanacetum L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Verbena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Amauromyza maculosa	IV.A.I.32.2		
Verbena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza bryoniae	IV.A.I.32.2		
Verbena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza huidobrensis	IV.A.I.32.2		
Verbena L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza sativae	IV.A.I.32.2		
Zea mais L.	Sementi	Erwinia stewartii (Pantoea stewartii ssp. stewartii)	IV.A.I.52		
Zea mais L.	Sementi	Sternocapella macrospora	—		
Zea mais L.	Sementi	Sternocapella maydis	—		

3. Le disposizioni relative agli scambi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci per i quali sia le misure di carattere generale (punto 1), sia qualsivoglia misura supplementare applicabile (punto 2) sono integralmente riconosciute come equivalenti, figurano nell'allegato VII.B.

ALLEGATO VI

A.1 MISURE SANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI, PER LE QUALI L'EQUIVALENZA PUÒ ESSERE OTTENUTA: ANIMALI VIVI, SPERMA, EMBRIONI ED OVULI

Settori o parti di settori	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
	Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
1. Bovini da allevamento e da riproduzione	modello di certificato: IMZ-96/07-PU.16a(UE)	la RC deve presentare un programma per l'IBR entro l'1. 7. 1997, oppure abolire le esigenze relative all'IBR (rinotracheite bovina infettiva), test sierologico per l'IBR; abolire isolamento e notifica prima dell'esportazione (prima della conclusione del protocollo), esigenze relative ai tori da allevamento	Decisione 92/322/CEE, allegato A (GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 35), decisione 93/242/CEE garanzie supplementari IBR per Austria, Svezia (95/109/CE), Finlandia e Danimarca (93/42/CEE)	eliminare RC dalla decisione 93/242/CEE (prima della conclusione del protocollo) discutere il programma RC per l'IBR entro l'1. 7. 1997
2.1. Ovini e caprini da ingrasso	modello di certificato: IMZ-96/07-OKVY.2(UE)		Direttiva 91/68/CEE Direttiva 72/462/CEE Decisione 93/242/CEE	decisione VI/2088/93 rev. 8, eliminare RC dalla decisione 93/242/CEE (prima della conclusione del protocollo) determinare la situazione dei greggi RC nei riguardi della brucellosi
2.2. Ovine e caprini da allevamento	modello di certificato: IMZ-96/07-OKCH.8(UE)	abolire isolamento e notifica prima dell'esportazione	Direttiva 91/68/CEE Direttiva 72/462/CEE	progetto di decisione VI/2088/93 rev. 8, eliminare RC dalla decisione 93/242/CEE (prima della conclusione del protocollo) determinare la situazione dei greggi RC nei riguardi della brucellosi e della scrapie
3.1. Pollame da allevamento e da produzione	modello di certificato: IMZ-96/07-JDR.7(UE)	cancellare requisiti salmonella	Decisione 96/482/CE, allegato D (GU n. L 196 del 7. 8. 1996, pag. 13) — garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia (95/161/CE, 95/410/CE) — garanzie supplementari per mal. Newc. (vaccinazione) per Irlanda, Irlanda del Nord, Svezia, Finlandia, Danimarca (direttiva 90/539/CEE, decisioni 94/327/CE, 92/346/CEE)	
3.2. Ratiti da allevamento, pulcini di un giorno e uova da cova	modello di certificato: IMZ-96/07-PSTR.10(UE)	adozione certificato CE	Direttiva 90/539/CEE	proporre decisione valutare

MISURE SANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI PUÒ ESSERE OTTENUTA L'EQUIVALENZA: PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Settori o parti di settori	SA SU	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
		Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
1. Carni macinate	SU SA	modello di certificato: IMH-96/01-SUMA.1(UE)	da valutare	Direttiva 72/462/CEE Direttiva 94/65/CE	progetto di decisione: VI/5238/95 rev. 1
2. Prodotti a base di carne, selvaggina d'allevamento e in libertà, conigli e pollame	SA SU	modello di certificato: IMH-96/01-MAVY.1(UE)	accordo per modificare il certificato conformemente alla decisione 96/. . ./CE	Decisione 97/. . ./CE	
3. Preparazioni a base di carne	SU	modello di certificato: IMH-96/01-SUMA.1(UE)	da valutare	Direttiva 72/452/CEE Direttiva 94/65/CE	progetto di decisione VI/5238/95 rev. 1
4. Carni fresche di pollame	SU	modello di certificato: IMH-96/01-DRM.5B(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 71/118/CEE)	residui, salmonella	Decisione 97/. . ./CE Salmonella: garanzie supplementari per Svezia e Finlandia (95/411/CE) riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati	ispezione ante mortem nell'azienda RC
5.1. Carni di artiodattili d'allevamento esclusi i suini	SA SU	modello di certificato: IMH-95/11-ZVER.3B(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 91/495/CEE)	da conformare alla direttiva 91/495/CEE	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 91/495/CEE Decisione 97/. . ./CE Allegato A	riconoscimento degli stabilimenti (direttiva 91/495/CEE)
5.2. Carni di suini selvatici d'allevamento	SA SU	modello di certificato: IMH-95/11-ZVER.3B(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 91/495/CEE)	Angleichung an die Direttiva 91/495/CEE	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 91/495/CEE Decisione 96/. . ./CE Allegato C	riconoscimento degli stabilimenti (direttiva 91/495/CEE)
5.3. Carni di conigli d'allevamento	SA SU	modello di certificato: IMH-96/01-MAKR.1(UE) stabilimenti riconosciuti direttiva 91/495/CEE		Direttiva 92/118/CEE Direttiva 91/495/CEE Decisione 96/. . ./CE Allegato D riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati Direttiva 91/495/CEE Decisione 97/. . ./CE	decisione di preelencazione
5.4. Carni di selvaggina di penna d'allevamento	SA SU	modello di certificato: IMH-95/11-ZVER.3B(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 91/495/CEE)	da conformare alla direttiva 91/495/CEE residui mal. Newcastle, IA, SU	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 91/495/CEE Decisione 97/. . ./CE Allegato E	riconoscimento degli stabilimenti (direttiva 91/495/CEE)
6.1. Pelli di ungulati fresche e refrigerate	SA	modello di certificato: IMH-96/01-SURK.3(UE)		Direttiva 92/118/CEE Progetto di decisione VI/9433/93 def.	

Settori o parti di settori	SA SU	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
		Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
6.2. Pelli di ungulati trattate	SA	modello di certificato: IMH-96/11-OSKK.1(UE)		Direttiva 92/118/CEE Direttiva 90/667/CEE Progetto di decisione VI/9433/93 def.	
6.3. Pelli di ungulati, escl. quelle di suini ed equidi isolati per > 21 giorni	SA	modello di certificato: IMH-96/01-KUJK.1(UE)		Direttiva 92/118/CEE Direttiva 90/667/CEE Progetto di decisione VI/9433/93 def.	
7.1. Lardo e grassi di estrazione destinati al consumo umano	SA	stabilimenti riconosciuti (direttiva 77/99/CEE)	preparare e valutare modello di certificato	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 77/99/CEE riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (77/99/CEE) Decisione 97/. . ./CE	progetto di decisioni VI/2076/94 Rev. 6 VI/1751/95 Rev. 5 decisione di preelencazione
8.1. Grassi di estrazione non destinati al consumo umano, ottenuti da materiali ad alto rischio	SA	modello di certificato: IMH-96/01-TUKT.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 90/667/CEE)	aggiungere trattamenti termici alternativi 92/562/CEE	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 90/667/CEE	progetto di decisioni VI/1751/95 Rev. 5 VI/9439/93 Rev. 13 tarttamenti termici alternativi riconoscere stabilimenti (direttiva 90/667/CEE)
8.2. Grassi di estrazione non destinati al consumo umano, ottenuti da materiali a basso rischio, compreso l'olio di pesce	SA	stabilimenti riconosciuti (direttiva 90/667/CEE)	preparare e valutare modello di certificato	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 90/667/CEE	progetto di decisioni VI/1751/95 Rev. 7 VI/9439/93 Rev. 13 riconoscere stabilimenti (direttiva 90/667/CEE)
9. Prodotti apicoli destinati all'apicoltura	SA	modello di certificato: IMH-96/01-VCP.2B(UE)	documento commerciale, requisiti in materia di residui da cancellare	Decisione 94/860/CE (senza certificato)	
10. Ovoprodotti trattati termicamente	SU	modello di certificato: IMH-96/01-VAJV.5(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 89/437/CEE)		Direttiva 89/437/CEE riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati (direttiva 89/437/CEE) Decisione 97/. . ./CE	progetto di decisione VI/805/93 Rev. 3 decisione di preelencazione
11. Uova destinate al consumo	SU	modello di certificato: IMH-96/01-VEJ.5(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/118/CEE)	requisiti in materia di residui, cancellare requisiti SA	Direttiva 92/118/CEE garanzie supplementari per salmonella per Svezia e Finlandia (95/168/CE) riconoscimento degli stabilimenti RC preelencati Decisione 97/. . ./CE	progetto di decisione VI/5248/95 Rev. 4 decisione di preelencazione

MISURE ORIZZONTALI NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI PUÒ ESSERE OTTENUTA L'EQUIVALENZA

Misure orizzontali	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
	Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
benessere degli animali durante il trasporto	— disposizioni circa il benessere nel certificato SA — esigenze relative al trasporto sul territorio CE	RC introduca — certificato di benessere — controllo al PIF — esigenze relative al trasporto all'importazione in RC	— certificato di benessere — controllo al PIF — esigenze relative al trasporto sul territorio CE	RC introduca esigenze relative al trasporto sul territorio RC
riscossione di contributi per ispezioni negli stabilimenti di trasformazione	direttiva 85/73/CEE per carni rosse, carni di pollame e selvaggina, prodotti carnei, prodotti della pesca		nessun contributo secondo la direttiva 85/73/CEE	introduzione di contributi conformemente alla direttiva 85/73/CEE a partire dall'1. 1. 1998

A.2 MISURE SANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI SONO NECESSARIE ULTERIORI CONSULTAZIONI: ANIMALI VIVI, SPERMA, EMBRIONI ED OVULI

Settori o parti di settori	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
	Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
1.1. Equidi da macello che transitano da un mercato	impossibile in base alla normativa della RC	valutare	Decisione 93/196/CEE allegato II (GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7)	
2.1. Pesce vivo		preparare e valutare certificato	Direttiva 91/67/CEE	proporre decisione valutare
2.2. Pesce vivo per consumo umano	modello di certificato: IMZ-96/07-RY.6(UE)		Direttiva 91/67/CEE	proporre decisione valutare
2.3. Pesci ornamentali	modello di certificato: IMZ-96/06-ARY.3(UE)	valutare	Direttiva 91/67/CEE	proporre decisione valutare
2.4. Uova e lattimi di pesce	modello di certificato: IMZ-96/06-J1.5(UE)1	valutare	Direttiva 91/67/CEE	proporre decisione valutare
3. Pollame e uova da cova in piccole partite (< 20 unità)		valutare	Direttiva 90/539/CEE	valutare
4. Altri volatili diversi dal pollame		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	progetto di decisione: OMC VI/2090/94
5. Cani e gatti da allevamento/riproduzione		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
6. Animali a seguito del proprietario		preparare certificato, valutare	condizioni S.M.	proporre direttiva

Settori o parti di settori	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
	Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
7. Scimmie per giardini zoologici ed istituti		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
8. Artiodattili selvatici		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
9. Lagomorfi		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
10. Api		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
11. Furetti, visoni, volpi		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
12. Animali appartenenti a circhi		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	proporre decisione valutare
13. Sperma ovino e caprino		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	progetto proposta VI/1497/93 Rev. 3 valutare
14. Embrioni ovini e caprini		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	progetto proposta VI/1493/93 Rev. 4 valutare
15. Sperma equino		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE Decisione 95/307/CE	valutare
16. Ovuli ed embrioni equini		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE Decisione 96/294/CE	progetto di decisione OMC VI/1554/93 Rev. 4
17. Ovuli diversi da quelli equini		preparare certificato, valutare	Direttiva 96/65/CEE	proporre decisione valutare
18. Embrioni di suini		preparare certificato, valutare	Direttiva 92/65/CEE	progetto proposta VI/1494/93 Rev. 3 valutare

MISURE SANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI SONO NECESSARIE ULTERIORI CONSULTAZIONI: PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Settori o parti di settori	SA SU	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
		Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
1. Emoprodotti non destinati al consumo umano	SA		preparare modello di certificato, valutare	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 90/667/CEE Decisione 96/504/CE	valutare
2.1. Letame trasformato	SA		preparare modello di certificato, valutare	Direttiva 92/118/CEE Decisione 96/103/CE	valutare
2.2. Letame non trasformato di cavalli e pollame	SA		preparare modello di certificato, valutare	Direttiva 92/118/CEE Decisione 96/103/CE	valutare
3. Gelatine destinate al consumo umano	SU		valutare	Condizioni S.M. Direttiva 92/118/CEE	definire requisiti trasformazione, disposizioni per scambi intracomunitari e importazioni
4. Destinati al consumo umano: grassi di estrazione, estratti di carne salati, sangue (plasma) essiccato, ciccioli, carne in polvere, cotenne, stomachi e vesciche in polvere	SU	stabilimenti riconosciuti (direttiva 77/99/CEE)	RC adotta i requisiti CE per l'importazione	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 77/99/CEE Decisione 91/449/CEE riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 77/99/CEE) Decisione 97/. . ./CE	progetto di decisione VI/5244/95 Rev. 2 decisione di preelencazione
5.1. Pesce (vivo) e prodotti a base di pesce destinati al consumo umano + molluschi bivalvi e crostacei non vivi	SA SU	modello di certificato: IMH-96/01-MRY.7(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 91/493/CEE)	chiarire rapporto con IMH-96/01-MLLS.1(UE) valutare	Direttiva 91/67/CEE Direttiva 91/493/CEE riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 91/493/CEE) Decisione 97/. . ./CE	valutare decisione di preelencazione
5.2. Animali vivi e prodotti dell'acquacoltura, destinati al consumo umano o all'acquacoltura	SA SU		preparare il certificato valutare	Direttiva 91/493/CEE Direttiva 91/67/CEE	valutare
5.3. Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, vivi, destinati ai consumo umano diretto	SU	modello di certificato: IMH-96/01-MLLS.1(UE) IMH-96/01-MLZP.1(UE)	valutare chiarire IMH-96/01-MLZP.1(UE)	Direttiva 91/67/CEE Direttiva 91/492/CEE	VI/5801/95 Rev. 2

Settori o parti di settori	SA SU	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
		Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
6.1. Lumache vive destinate al consumo umano	SU	modello di certificato: IMH-96/01-SNEK1.1(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/118/CEE)	valutare	Direttiva 92/118/CEE Decisione 96/360/CE Registrazione di stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) Decisione 97/. . ./CE	valutare decisione di preelencazione
6.2. Lumache sgusciate, cotte, preparate o in conserva	SU	modello di certificato: IMH-96/01-SNEK2.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 92/118/CEE)	valutare	Direttiva 92/118/CEE Registrazione di stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) Decisione 97/. . ./CE	valutare decisione di preelencazione
7. Cosce di rana	SU	modello di certificato: IMH-96/01-ZABS.2(UE)	valutare	Direttiva 92/118/CEE Decisione 96/360/CE	valutare
8. Miele destinato al consumo umano	SU	modello di certificato: IMH-96/01-VCP1.A(UE)	eliminare SA requisiti, da limitare al miele	Direttiva 92/118/CEE	predisporre decisione su certificato sanitario all'importazione
9. Budella di origine animale	SU	IMH-95/04-ZVIS.2(UE) stabilimenti riconosciuti (direttiva 77/99/CEE)	valutare	Direttiva 77/99/CEE riconoscimento stabilimenti RC preelencati (direttiva 77/99/CEE) Decisione 97/. . ./CE	progetto di decisione VI/5244/95 decisione di preelencazione
10. Trofei di caccia	SA	modello di certificato: IMH-96/01-TROF.1(UE)	valutare	Direttiva 92/118/CEE Decisione 96/500/CE	
11. Materiali greggi, esclusi ghiandole, organi e sangue intero, destinati ad essere ulteriormente trasformati per la produzione di mangimi o per usi farmaceutici o tecnici	SA	modello di certificato: IMH-95/12-FARM.2(UE) stabilimenti registrati (direttiva 92/118/CEE)	regione indenne valutare	Direttiva 92/118/CEE Registrazione di stabilimenti RC preelencati (direttiva 92/118/CEE) Decisione 97/. . ./CE	modifica disposizione di base direttiva 92/118/CEE valutare decisione di preelencazione
12. Ovoprodotti greggi	SU	modello di certificato: IMH-96/01-VAJS.1(UE)	regione indenne da mal. Newc./infl.av. residui, eliminare SA	base giuridica?	valutare
13. Fieno e paglia	SA		valutare	Direttiva 90/675/CEE Decisione 93/13/CE	valutare

MISURE ORIZZONTALI NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI SONO NECESSARI ULTERIORI CONSULTAZIONI

Misure orizzontali	Esportazioni CE nella Repubblica ceca		Esportazioni ceche nella CE	
	Condizioni	Azioni	Condizioni	Azioni
Residui diversi da carni rosse	nei certificati per carni di pollame e di selvaggina d'allevamento	valutare	direttiva 97/. . ./CE	valutare
riesportazione di prodotti diversi da carni importati		valutare		valutare
procedure di importazione	— licenza individuale — quarantena post-importazione — tassa sulla licenza — sistema equivalente a SHIFT esistente — controlli 100 % animali vivi — controlli ridotti sui prodotti — controlli fisici post-importazione	RC — introduca licenza generale — introduca tassa controllo importazione — rinunci a quarantena post-importazione — riduca i controlli — controlli fisici BIP	— licenza generale — tassa controllo importazione — SHIFT non ancora introdotto — riduzione controlli dall' 1. 1. 1997 (94/360/CE) per i prodotti armonizzati — 100 % controlli animali vivi — controlli fisici BIP	— introduzione SHIFT — armonizzazione controlli fisici
identificazione suini	— identificazione conformemente a direttiva 92/102/CEE		nessun obbligo di identificazione per i suini da ingrasso e da macello	— rendere obbligatoria l'identificazione dei suini da ingrasso e da macello

B.1 MISURE FITOSANITARIE NON RICONOSCIUTE EQUIVALENTI PER LE QUALI L'EQUIVALENZA PUÒ ESSERE OTTENUTA

A. Negoziati concernenti l'esigenza di predisporre certificati fitosanitari per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato I, punti B.1d) e B.2.d), allo scopo di giungere, entro un anno, all'eventuale soppressione dell'esigenza stessa.

B. Negoziati concernenti il riconoscimento di organismi nocivi attualmente riconosciuti tali soltanto da una parte contraente ed elencati nell'allegato III, punti B.2 e B.3, allo scopo di esaminare la possibilità di procedere entro un anno, a seconda dei casi, alla loro cancellazione da detto allegato o all'iscrizione al punto B.1 dello stesso.

C. Negoziati concernenti le misure supplementari di cui all'elenco di seguito riportato, allo scopo di giungere, entro un anno, alla determinazione dell'equivalenza di tali misure supplementari, previo opportuno adeguamento.

Misure fitosanitarie non riconosciute equivalenti per le quali l'equivalenza può essere ottenuta

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE · Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Abies Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Acer L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Amelanchier Medic.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Apium graveolens L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Argyranthemum spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Aster spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Beta vulgaris L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Beet leaf curl rhabdovirus	IV.A.I.35.2		
Betula L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Brassica spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Capsicum annuum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.7		
Castanea Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cryphonectria parasitica	IV.A.I.11.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Cercidiphyllum Sieb. et Zucc.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Chaenomeles Lindl.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Cornus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Cotoneaster Ehrh.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Crataegus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Cucumis spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Cydonia Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera littoralis	IV.A.I.27.1		
Dianthus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera littoralis	IV.A.I.27.1		
Dianthus L. e ibridi	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Eriobotrya Lindl.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Euonymus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Exacum spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Fagus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Ficus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Thrips palmi	IV.A.I.36.1		
Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tomato black ring nepovirus	IV.A.I.19.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Fragaria L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Xanthomonas fragariae	IV.A.I.19.2		
Gerbera Cass.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Gypsophila L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Juglans L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Lactuca spp.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Larix Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Leucanthemum L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Ligustrum L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Lonicera L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Lupinus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.7		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Maclura Nutt.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Malus Mill.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Medicago sativa L.	Sementi	Ditylenchus dipsaci	IV.A.I.49.1		
Mespilus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Musa L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.7		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Narcissus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale)	Ditylenchus dipsaci	IV.A.I.30		
Nicotiana L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.7		
Pelargonium l'Herit. ex Ait.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera littoralis	IV.A.I.27.1		
Picea A. Dietr.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Pinus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Pinus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Scirrhia pini	IV.A.I.9		
Vegetali	con radici, piantati o destinati alla piantagione	Meloidogyne chitwoodi	—		
Vegetali	con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus	IV.A.I.33		
Vegetali	con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Globodera pallida	IV.A.I.33		
Vegetali	con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Globodera rostochiensis	IV.A.I.33		
Vegetali	con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Synchytrium endobioticum	IV.A.I.33		
Vegetali, escluso Ficus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Thrips palmi	IV.A.I.36.2		
Populus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.13.1		
Populus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Prunus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Xanthomonas campestris pv. pruni (Xanthomonas arboricola pv. pruni)	IV.A.I.19.2		
Prunus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Prunus persica (L.) Batsch.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas syringae pv. persicae	IV.A.I.19.2		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Pseudotsuga Carr.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Ptelea L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Pyracantha Roemer	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Pyrus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Quercus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cryphonectria parasitica	IV.A.I.11.2		
Ribes L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Rosa L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Rubus L.	Vegetali destinati alla piantagione	Cherry leafroll virus	IV.A.I.24		
Rubus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tomato black ring nepovirus	IV.A.I.19.2		
Salix L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Solanum melongena L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Solanum melongena L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.7		
Solanum tuberosum L.	Vegetali destinati alla piantagione	Meloidogyne chitwoodi	—		
Solanum tuberosum L.	Tuberi	Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus	IV.A.I.25.2		
Solanum tuberosum L.	Tuberi	Synchytrium endobioticum	IV.A.I.25.1		
Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Globodera pallida	IV.A.I.25.4		
Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Globodera rostochiensis	IV.A.I.25.4		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.4		
Solanum tuberosum L.	Tuberi non destinati alla piantagione	Pseudomonas solanacearum (Burkholderia solanacearum)	IV.A.I.25.8		
Sorbus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Spiraea L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Symphoricarpos Duham.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Syringa L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Tanacetum L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		
Tilia L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Tsuga Carr.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Melampsora medusae	IV.A.I.10		
Tulipa L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale)	Ditylenchus dipsaci	IV.A.I.30		
Ulmus L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e di quelli derivanti dalla coltura tessutale	Quadraspidiotus perniciosus	—		
Verbena L.	Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Liriomyza trifolii	IV.A.I.32.2		

B.2 **Misure fitosanitarie non riconosciute equivalenti per le quali sono necessarie ulteriori consultazioni**

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/ CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gremmeniella abietina	IV.B.16	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Dendroctonus micans	IV.B.7	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips amitinus	IV.B.10	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips cembrae	IV.B.11	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips duplicatus	IV.B.8	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips sexdentatus	IV.B.12	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips typographus	IV.B.9	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.13	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Abies Mill.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Abies Mill.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette
Allium ascalonicum L.	Sementi e bulbi destinati alla piantagione	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Allium cepa L.	Sementi e bulbi destinati alla piantagione	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Allium porrum L.	Vegetali destinati alla piantagione	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Allium schoeno-prasum L.	Sementi e bulbi destinati alla piantagione	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Apium graveolens L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Begonia L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (esclusi quelli per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale)	Bemisia tabaci, popolazioni europee	IV.B.24	—	Non equivalente per zone protette
Betà L.	Terra e residui non sterilizzati	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.26	—	Non equivalente per zone protette e per il territorio della Repubblica ceca
Betà vulgaris L.	Vegetali da foraggio	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.25.1	—	Non equivalente per zone protette e per il territorio della Repubblica ceca
Beta vulgaris L.	Vegetali destinati alla lavorazione industriale	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.25.2	—	Non equivalente per zone protette e per il territorio della Repubblica ceca
Beta vulgaris L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.23	—	Non equivalente per zone protette e per il territorio della Repubblica ceca

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Beta vulgaris L.	Sementi di barbabietola da zucchero e da foraggio	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.27.1	—	Non equivalente per zone protette
Beta vulgaris L.	Sementi vegetali	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.27.2	—	Non equivalente per zone protette
Camassia Lindl.	Bubi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Capsicum annuum L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Capsicum spp.	Vegetali destinati alla piantagione	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xanthomonas vesicatoria)	II.A.II.b.10		
Castanea Mill.	Corteccia separata dal tronco	Cryphonectria parasitica	II.A.II.c.3		
Chaenomeles Lindl.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Chionodoxa Boiss.	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Frutti	Cercospora angolensis (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	IV.A.I.16.3		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Frutti	Guignardia citricarpa (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	IV.A.I.16.3		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Frutti	Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Citrus)	IV.A.I.16.2		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Circulifer haematoceps	II.A.II.a.5		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Circulifer tenellus	II.A.II.a.6		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Citrus tristeza virus (isolati europei)	II.A.II.d.4		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Citrus vein enation Legnamey gall disease	II.A.II.d.5		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Spiroplasma citri	II.A.II.d.10		
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi	Vegetali, ad eccezione delle sementi	Phoma tracheiphila	II.A.II.c.6		
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Coniferales	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Cotoneaster Ehrh.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Cotoneaster Ehrh.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Crataegus L.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Crataegus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Crocus flavus Weston «Golden Yellow»	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Crocus L.	Bulbi da fiore e cormi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Cucumis melo L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Cydonia Mill.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Cydonia Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Dendranthema (DC.) Des Moul.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera exigua	—		
Dianthus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola	IV.A.I.29		
Dianthus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas caryophylli (Burkholderia caryophylli)	IV.A.I.29		
Dianthus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera exigua	—		
Dolichos Jacq.	Sementi	Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens	II.B.b.1	—	Non equivalente per zone protette
Eriobotrya Lindl.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Eriobotrya Lindl.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Eucalyptus L'Herit	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Gonipterus scutellatus	IV.B.19	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Euphorbia pulcherrima Willd.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi (esclusi quelli per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale)	Bemisia tabaci, popolazioni europee	IV.B.24	—	Non equivalente per zone protette
Fragaria L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Colletotrichum acutatum	II.A.II.c.2		
Galanthus L.	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Galtonia candicans (Baker) Decne	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Gladiolus Tourn. ex. L.	Cultivar nane e relativi ibridi di vari generi	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Gossypium spp.	Sementi	Glomerella gossypii	IV.B.28	—	Non equivalente per zone protette
Gossypium spp.	Sementi e frutti (capsule), e cotone non sgranato	Anthonomus grandis	II.B.a.1		Non equivalente per zone protette
Hyacinthus L.	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Hyacinthus L.	Bulbi da fiore e cormi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Impatiens, tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Iris L.	Bulbi da fiore e cormi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Ismene Herbert	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Lactuca sativa L.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cephalcia lariciphila	IV.B.15	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gremmeniella abietina	IV.B.16	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Dendroctonus micans	IV.B.7	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips amitinus	IV.B.10	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips cembrae	IV.B.11	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips duplicatus	IV.B.8	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips sexdentatus	IV.B.12	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips typographus	IV.B.9	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.13	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Larix Mill.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Xanthomonas vesicatoria)	II.A.II.b.10		
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.	Vegetali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Malus Mill.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Malus Mill.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Mangifera L.	Sementi	Sternochetus mangiferae	IV.B.29	—	Non equivalente per zone protette
Mespilus L.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Mespilus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Muscari Miller	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Nicotiana tabacum L.	Vegetali destinati alla piantagione, per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Ornithogalum L.	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Pelargonium L'Herit ex Ait.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Spodoptera exigua	—		
Pelargonium l'Herit ex Ait.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Cacyreus marshalli	—		
Phaseolus vulgaris L.	Sementi	Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens	II.B.b.1		Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gremmeniella abietina	IV.B.16	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gilpinia hercyniae	IV.B.18	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Dendroctonus micans	IV.B.7	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips amitinus	IV.B.10	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips cembrae	IV.B.11	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips duplicatus	IV.B.8	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips sexdentatus	IV.B.12	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips typographus	IV.B.9	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.13	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Picea A. Dietr.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Picea A. Dietr.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gremmeniella abietina	IV.B.16	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Thaumetopoea pityocampa	IV.B.17	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Dendroctonus micans	IV.B.7	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips amitinus	IV.B.10	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips cembrae	IV.B.11	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips duplicatus	IV.B.8	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips sexdentatus	IV.B.12	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips typographus	IV.B.9	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.13	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Pinus L.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Pinus L.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette
Platanus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ceratocystis fimbriata f.sp. platani	II.A.II.c.1		
Platanus L.	Legname, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Ceratocystis fimbriata f.sp. platani	II.A.II.c.1		
Populus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Hypoxylon mammatum	II.B.c.3	—	Non equivalente per zone protette
Populus L.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Xanthomonas populi	—		
Prunus persica (L.)	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Pseudomonas syringae pv. persicae	II.A.II.b.7		
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Pseudotsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Gremmeniella abietina	IV.B.16	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Dendroctonus micans	IV.B.7	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips cembrae	IV.B.11	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m	Ips typographus	IV.B.9	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Pseudotsuga Carr.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette
Puschkinia Adams	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Pyracantha Roem.	Vegatali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Pyracantha Roem.	Vegatali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Pyrus L.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Pyrus L.	Vegatali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Rubus L.	Vegatali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Phytophtora fragariae var. rubi	—		

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Scilla L.	Bulbi e cormi	Ditylenchus dipsachi	II.A.II.a.4		
Solanum melongena L.	Vegatali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Solanum tuberosum L.	Vegatali destinati alla piantagione	Tomato spotted wilt tospovirus	II.A.II.d.15		
Solanum tuberosum L.	Tuberi	Globodera pallida	IV.B.20.3	—	Non equivalente per zone protette
Solanum tuberosum L.	Tuberi	Globodera rostochiensis	IV.B.20.3	—	Non equivalente per zone protette
Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Beet necrotic yellow vein furovirus	IV.B.20.1	—	Non equivalente per zone protette
Solanum tuberosum L.	Tuberi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Sorbus L., ad eccezione di Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Stranvaesia Lindl.	Vegetali e polline vivo per impollinazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Erwinia amylovora	IV.B.21	—	Non equivalente per zone protette
Stranvaesia Lindl.	Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Erwinia amylovora	IV.A.I.17		
Tigridia Juss.	Bulbi da fiore e cormi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Dendroctonus micans	IV.B.14.1	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips amitinus	IV.B.14.2	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips cembrae	IV.B.14.3	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips duplicatus	IV.B.14.4	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips sexdentatus	IV.B.14.5	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Ips typographus	IV.B.14.6	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Matsucoccus feytaudi	IV.B.14.7	—	Non equivalente per zone protette

Vegetale	Descrizione della merce	Organismo nocivo	Esportazioni CZ verso CE Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, allegato:	Esportazioni CE verso CZ Disposizioni CZ	Osservazioni
Tsuga Carr.	Corteccia separata dal tronco	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.14.8	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Ips amitinus	IV.B.4	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Ips cembrae	IV.B.5	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Ips duplicatus	IV.B.2	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Ips sexdentatus	IV.B.6	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Ips typographus	IV.B.3	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Matsucoccus feytaudi	IV.B.6.2	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname	Pissodes spp. (specie europee)	IV.B.6.1	—	Non equivalente per zone protette
Tsuga Carr.	Legname con corteccia	Dendroctonus micans	IV.B.1	—	Non equivalente per zone protette
Tulipa L.	Bulbi da fiore e cormi destinati alla piantagione	Ditylenchus destructor	II.A.II.a.3		
Macchine agricole usate			IV.B.30	—	Non equivalente per zone protette
Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Grapevine flavescence dorée MLO	II.A.II.d.6		
Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Xylophilus ampelinus	II.A.II.b.12		
Vitis L.	Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Daktulosphaira vitifoliae	II.A.II.a.2		

ALLEGATO VII

PROCEDURE D'IMPORTAZIONE E DI TRANSITO

A. PARTE SANITARIA

Le Parti riconoscono la distinzione tra controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali eseguiti sulle importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animale.

1. Controlli all'importazione

i) *Animali vivi*

1. Controlli documentali

Da effettuarsi sul 100 % delle spedizioni. I certificati o documenti veterinari richiesti dalla normativa devono essere controllati a conferma della loro corrispondenza, per forma e contenuto, ai requisiti legali.

2. Controlli d'identità

Da effettuarsi su tutte le spedizioni a conferma della corrispondenza tra i documenti di cui al punto 1 e la partita di merce a cui si riferiscono.

3. Controlli materiali

Lo scopo dei controlli materiali è di accertare che gli animali soddisfino le garanzie indicate nei documenti di cui al punto 1 e siano clinicamente sani. Devono essere pertanto verificate la garanzia di origine certificata dal paese terzo, nonché le condizioni di trasporto e di tutela del benessere degli animali. Di norma, ogni singolo animale di una partita dovrebbe essere ispezionato. Ai fini del controllo materiale possono essere prelevati campioni ed effettuate analisi.

Di regola, il controllo materiale deve comprendere un esame clinico di tutti gli animali.

In deroga a quanto sopra, si applicano le seguenti disposizioni:

a) animali da ingrasso: viene esaminato il 10 % dei capi di una partita, con un minimo di 10 capi;

b) animali da macello: esame visivo;

c) pollame, volatili, pesci e animali di acquacoltura, roditori e lagomorfi, api e altri insetti, rettili, altri invertebrati, animali feroci da giardino zoologico: esame generale dello stato di salute e del comportamento o esame fisico di un campione rappresentativo di animali;

d) animali indenni da patogeni: si procederà all'esame fisico soltanto in caso di sospetta irregolarità.

4. Transito

Gli animali vivi in transito sono soggetti a controlli analoghi ai precedenti.

ii) *Prodotti di origine animale*

1. Controlli documentali

Da effettuarsi sul 100 % delle spedizioni. I certificati e documenti veterinari o altri documenti richiesti dalla normativa devono essere controllati a conferma della loro corrispondenza, per forma e contenuto, ai requisiti legali.

2. Controlli d'identità

Da effettuarsi sulle spedizioni a conferma della corrispondenza tra i documenti di cui al punto 1 e la partita di merce a cui si riferiscono.

3. Controlli materiali

Lo scopo dei controlli materiali è di accertare che i prodotti rispondano ancora alla finalità esposta nei documenti di cui al punto 1. Dev'essere pertanto verificata la garanzia di origine certificata dal paese terzo e si dovrà accertare che il trasporto non abbia alterato le condizioni originarie dei prodotti. Alla luce delle ispezioni e dei controlli effettuati dal paese esportatore e dell'esperienza acquisita, si applicano i seguenti fattori alla frequenza dei controlli di cui all'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione; i tassi che ne risultano sono da considerarsi come valori massimi. Ai fini del controllo materiale possono essere prelevati campioni ed effettuate analisi.

Le categorie di prodotti e le frequenze dei controlli che le Parti devono osservare per i prodotti per i quali sono state convenute condizioni commerciali equivalenti e sono stati compilati, ove necessario, elenchi di stabilimenti riconosciuti (pubblica sanità e polizia sanitaria) figurano nell'allegato VII A 2.

Nonostante i controlli convenuti e le frequenze ridotte ai sensi del presente protocollo, le Parti possono disporre di controlli supplementari in casi sospetti.

4. Transito

Si applicano i controlli di cui al punto 1. I controlli d'identità e i controlli materiali verranno effettuati soltanto in casi sospetti.

2. **Frequenze di controllo ridotte**

Categorie di prodotti	Frequenza dei controlli materiali
Categoria I	
1. Carni fresche, comprese le frattaglie, e i prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio	10 %
2. Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati, prodotti della pesca secchi e/o salati	10 %
3. Uova intere	10 %
4. Strutto e grasso fuso	10 %
5. Involucri animali	10 %
6. Uova da cova	10 %
Categoria II	
1. Carni di pollame e prodotti derivati	25 %
2. Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà o di allevamento) e prodotti derivati	25 %
3. Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano	25 %
4. Ovoderivati	25 %
5. Proteine animali trasformate, destinate al consumo umano	100 %, compreso il campionamento per le prime 6 partite, conformemente alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, in seguito 25 %
6. Altri prodotti della pesca diversi da quelli menzionati nella categoria I, 2 e molluschi bivalvi	25 %
7. Miele	25 %

Categorie di prodotti	Frequenza dei controlli materiali
Categoria III	
1. Sperma	5 %
2. Embrioni	5 %
3. Letame	5 %
4. Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)	5 %
5. Gelatina	5 %
6. Cosce di rana e gasteropodi	5 %
7. Ossa e relativi prodotti	5 %
8. Pelli	5 %
9. Setole, lana, pelo, piume	5 %
10. Corna e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti	5 %
11. Prodotti dell'apicoltura	5 %
12. Trofei di caccia	5 %
13. Alimenti trasformati per animali domestici	5 %
14. Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali domestici	5 %
15. Materie prime, sangue, prodotti ematici, ghiandole e organi per uso farmaceutico	5 %
16. Prodotti ematici per uso tecnico	5 %
17. Agenti patogeni	5 %
18. Fieno e paglia	5 %

Le frequenze dei controlli materiali per i prodotti di origine animale summenzionati non armonizzati (quelli elencati nell'allegato V) o non contrassegnati da un asterisco sono quelle stabilite nell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione; alle frequenze sopra indicate ci si atterrà tuttavia previa armonizzazione.

Le frequenze dei controlli materiali per i prodotti di origine animale diversi da quelli summenzionati sono quelle stabilite nell'allegato I della decisione 94/360/CE della Commissione.

Salvo disposizione contraria, i tassi di campionamento per tutti prodotti di origine animale devono essere pari all'1 % delle partite presentate.

Ai fini del presente protocollo, per «partita» si intende una quantità di merce dello stesso tipo, scortata dallo stesso certificato sanitario o dallo stesso documento, trasportata dal medesimo mezzo di trasporto, consegnata dallo stesso spedizioniere e proveniente dallo stesso paese esportatore o parte di esso.

3. Diritti di ispezione

Per la Repubblica ceca:

Nell'attesa che la Repubblica ceca proceda alla riforma del proprio sistema di tasse veterinarie sulle importazioni in provenienza dalla Comunità e in materia di ispezioni sanitarie effettuate presso stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità, da completarsi entro il 1° gennaio 1998 ai fini dell'attuazione dei principi della direttiva 85/73/CEE del Consiglio modificata, in via transitoria vengono applicati i seguenti diritti all'importazione normalizzati:

partite di animali vivi:

— un capo: 100 corone ceche (CK)

— più di un capo: 200 CK

partite di prodotti di origine animale:

— per partita: 200 CK

Dal 1° gennaio 1998 si applicheranno gli stessi diritti che per la Comunità.

La parte dei diritti riscossi che eccede il costo reale verrà devoluta ad uno speciale fondo veterinario inteso a potenziare i servizi veterinari per renderli atti a far fronte, in maniera più efficace, all'eventuale comparsa di malattie esotiche.

Per la Comunità si applicano i seguenti diritti:

a) ispezione di partite di prodotti di origine animale: 3 ECU/t

b) animali vivi: 5 ECU/t

con un minimo di 30 ECU ed un massimo di 350 ECU per partita, salvo il caso di costi effettivi superiori a tale massimale.

B. PARTE FITOSANITARIA

Procedure di importazione

Procedure d'ordine generale

Le Parti non richiedono alcuna dichiarazione supplementare attinente al certificato fitosanitario.

Procedure specifiche

Sono presi in considerazione esclusivamente i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci per i quali tutte le misure specifiche applicabili sono riconosciute equivalenti. Ai sensi dell'allegato V.B, si tratta dei vegetali, prodotti vegetali e altre voci di seguito elencati:

Vegetale	Merce
Castanea Mill.	Legname
Helianthus annuus L.	Sementi
Lycopersicon lycopersicum (L.)	Sementi
Phaseolus L.	Sementi
Zea mais L.	Sementi

Con riguardo alle merci di cui sopra, le Parti hanno concordato quanto segue:

1. Controlli documentali

 I controlli documentali sono effettuati nel 100 % dei casi.

2. Controlli d'identità

 I controlli d'identità sono effettuati nel 100 % dei casi.

3. Controlli fisici

 La frequenza dei controlli fisici non supera il 50 % dei casi e sarà ulteriormente ridotta in base all'esperienza acquisita e alle raccomandazioni del comitato, in modo da tendere, all'eliminazione di tali controlli ogniqualvolta possibile.

ALLEGATO VIII

BENESSERE DEGLI ANIMALI E VARIE

CAMPO DI APPLICAZIONE:

1. Direttiva 91/628/CEE del Consiglio (modificata), del 19 novembre 1991, concernente la protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

2. Direttiva 93/119/CE del Consiglio relativa alla protezione degli animali da macello.

(Da completarsi nel corso di ulteriori negoziati; le Parti possono convenire di estendere il campo di applicazione ad altre considerazioni relative al benessere degli animali oppure ad altri argomenti).